



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2022-2024

Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 27.01.2022

PREMESSA	1
Capitolo 1 NORMATIVA	3
1. Quadro Normativo di Riferimento.....	3
2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aggiornamento	10
3. Nozione di corruzione	12
Capitolo 2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI E SOGGETTI	15
1. Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano.....	15
2. Soggetti che Concorrono al Sistema di Prevenzione della Corruzione.....	17
■ Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	18
■ L’assetto organizzativo.....	20
■ Organismo di Vigilanza.....	21
■ Il personale	22
Capitolo 3 PRINCIPI PER LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI	25
1. Le Linee Guida per la Gestione del Rischio.....	25
Capitolo 4 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO	27
1 La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	27
2 La Gestione del Rischio	28
CAPITOLO 5 AZIONE E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
1. Le Misure di Prevenzione	38
2. Misure di Controllo.....	39
3. Rotazione del Personale.....	40
4. Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità e di Incompatibilità	42
5. Contratti Pubblici.....	45
6. Patto di Integrità negli Affidamenti.....	49
7. Formazione di Commissioni, Assegnazione agli Uffici, Conferimenti di Incarichi in Caso di Condanna per Delitti Contro la Pubblica Amministrazione (ART. 35 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.).....	50
8. Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono stati Stipulati Contratti	52
9. Conflitto di Interesse	65
10. Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali	67
11. Attività Successiva allo Svolgimento del Rapporto di Lavoro.....	68
12. Codice Etico e Codice di Comportamento.....	69
13. Meccanismi di Segnalazione di Accertate o Presunte Violazioni delle Regole Aziendali (wistleblowing).....	71
14. Ulteriori Misure di Controllo.....	

Capitolo 6 SEZIONE TRASPARENZA	53
1. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	53
2. Trasparenza e Nuova Disciplina della Tutela dei Dati Personali (REG.UE2016/679)....	55
3. Pubblicazione Dati	58
4. Accesso Civico.....	59
5. Programmazione e Contenuti della Formazione Anno 2020.....	61
CAPITOLO 7 AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	73
1. Regolazione di Procedure per l'Aggiornamento del Piano.....	73
Capitolo 8 RISORSE UMANE E FINANZIARIE.....	74
1. Risorse umane.....	74
2. Risorse finanziarie.....	74
CAPITOLO 9 INFORMAZIONI E ACCOUNTABILITY.....	75
1. Flussi Informativi	75
2. Flussi informativi per il monitoraggio sull'implementazione del Piano.....	75
3. Flussi Informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione	76
4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV).....	76
Capitolo 10 SANZIONI PER I CASI DI ILLECITO.....	78
1. Sanzioni per i casi di illecito.....	78
ALLEGATI:	
1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato	
2. Matrice valutazione rischio-reato	
3. Tabella obblighi di pubblicazione	
4. Patti di Integrità negli Affidamenti	
5. Piano annuale per la formazione del personale operante nelle aree particolarmente esposte al rischio corruzione Anno 2021/2023	
6. Modello per la segnalazione degli illeciti(wistleblowing)	

PREMESSA

Ambiente e Tecnologia S.r.l. (di seguito anche “AeT” o “Società”), società interamente partecipata dalla Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia (con acronimo SRR), a sua volta interamente controllata dai comuni ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna (ad eccezione del comune di Piazza Armerina) e dallo stesso Libero Consorzio, gestisce il TMB (Trattamento Meccanico Biologico) e la discarica siti in Enna c.da Cozzo Vuturo, giusto D.D.G. DRAR n. 575/2018.

Il modello di governance adottato dalla Società è quello tradizionale, caratterizzato da un organo di gestione “Amministratore Unico” e da un “Revisore legale dei conti” entrambi nominati dall’Assemblea dei soci.

I meccanismi di corporate governance sviluppati in Ambiente e Tecnologia sono orientati a rendicontare in modo trasparente il funzionamento degli organi di governo, gestione e controllo della società e, si stanno pianificando specifiche azioni volte a identificare e valutare i potenziali rischi di corruzione o, comunque, a prevenire eventuali condotte illecite.

Ambiente e Tecnologia fonda la propria attività su cinque valori fondamentali: sostenibilità ambientale, responsabilità verso la collettività ed il Socio, trasparenza, integrità e correttezza.

Coerentemente con i suddetti valori, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT” o “Piano”) di AeT, relativo al triennio 2022 – 2024, rappresenta l’impegno formale e sostanziale della Società nella costante prevenzione e controllo del manifestarsi di situazioni che potrebbero favorire il realizzarsi di possibili fenomeni corruttivi, intesi secondo l’ampia accezione di maladministration.

Il presente P.T.P.C.T. è redatto in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche P.N.A.).

ANAC, con l’aggiornamento del P.N.A. ha, in generale, definito le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, la rotazione ordinaria del personale e il ruolo e le funzioni del RPCT. In particolare, l’Allegato 1 del P.N.A. 2019 ha fornito indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, diventando l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT 2022-2024 per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in sostituzione dell’allegato 5 al P.N.A. 2013.

La delibera anzidetta (n. 1064 del 13 novembre 2019) è atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e la stessa precisa che

ogni anno deve essere adottato un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione, il presente Piano viene redatto in forma completa ed organica anziché quale aggiornamento delle versioni precedenti.

Pertanto, esso riporta e riassume tutte le tematiche di interesse in materia di prevenzione della corruzione nonché della trasparenza oltre a recare gli aggiornamenti e i nuovi approfondimenti ritenuti necessari a seguito della citata delibera dell'Autorità e della normativa vigente.

CAPITOLO 1 NORMATIVA

1. Quadro Normativo di Riferimento

Il Piano è il documento previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (di seguito anche Legge n.° 190/2012) quale modalità attraverso la quale i soggetti tenuti alla predisposizione dello stesso definiscono la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Come confermato dall'ANAC il P.T.P.C.T. è, pertanto, un atto organizzativo fondamentale che indica il grado di esposizione dei soggetti tenuti all'elaborazione del Piano al rischio di corruzione, definisce la strategia di prevenzione della corruzione interna agli stessi ed individua gli interventi organizzativi volti a prevenire il citato rischio.

Con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alle società in controllo pubblico, che hanno costituito la normativa di riferimento per l'elaborazione del Piano, sebbene il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 non ha previsto espressamente che alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche si applichi la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo inerente all'obbligo di adozione del Piano, già il PNA 2013 i cui contenuti sono, tra l'altro, rivolti anche *“agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui essi sono espressamente indicati come destinatari”*, ha chiarito che la predisposizione del Piano rientra tra gli adempimenti a carico della Società. Il citato documento ha, inoltre, evidenziato che per enti privati in controllo pubblico si intendono, tra l'altro, le società che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A., sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina degli organi sociali.

Il documento ha anche confermato che le società a partecipazione pubblica sono tenute ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.¹, attraverso la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle informazioni e dei dati allora richiesti dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 3, 14 e 15 del citato D. Lgs. e dalle delibere nn. 50/2013, 65/2013 e 66/2013 dell'ANAC², nonché al rispetto del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.³, che in attuazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012

¹ Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

² La delibera dell'ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 reca le “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

Le delibere dell'ANAC n. 65 e n. 66 del 31 luglio 2013 \ recano indicazioni in tema di “Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” nonché di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs n. 33/2013)”.

³ Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti) privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ha previsto obblighi di pubblicità inerenti alla insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento di incarichi presso la Società.

Nell'elaborazione del Piano si è tenuto conto dei seguenti provvedimenti normativi e atti a contenuto generale adottati dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono, essendo espressamente richiamati dall'ANAC nel P.N.A. 2019, a tutt'oggi la normativa di riferimento per l'elaborazione del Piano delle società in controllo pubblico:

- determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante le “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*” con cui l’Autorità fornisce indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria e che possono costituire un utile riferimento per i soggetti tenuti al rispetto di quanto disposto dall’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e, dunque, anche per la Società;
- determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici?*”, i cui contenuti integrano e/o sostituiscono, laddove non compatibili, quelli del PNA 2013 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati dalle società a partecipazione pubblica;
- determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione?*” recante indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013, con particolare riferimento alla definizione del fenomeno di corruzione;
- modifiche operate dal D. Lgs. n. 56/2017 al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in materia di appalti, con cui si intende la trasparenza quale antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e/o corruttivi, e sono state introdotte, in particolare, agli artt. 21, 29 e 78 del codice appalti specifiche previsioni normative in tema di trasparenza quale conoscibilità/condivisione/comprendibilità.
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante la “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche?*” che ha introdotto disposizioni di rilievo in materia. In particolare, con riferimento alla prevenzione della corruzione ha confermato che il P.N.A. elaborato dall’ANAC costituisce atto di indirizzo per la Pubblica Amministrazione e per le società a controllo pubblico, ha fornito indicazioni per l’individuazione del RPCT e l’espletamento delle relative funzioni e poteri nonché individuato le relative responsabilità per la violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC. In materia di trasparenza ha, tra l’altro, disposto l’unificazione in un solo documento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione (PTPC) e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTII), che ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e, oltre a prevedere

l'introduzione e la soppressione di specifici obblighi di pubblicazione, ha disposto la libertà di accesso (c.d. accesso civico) da parte di chiunque alle informazioni, dati e documenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, secondo l’art. 2 comma 1 del testo unico per “*società a controllo pubblico*” si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Inoltre, l’art. 22 del predetto decreto prevede in materia di trasparenza, che le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 il quale, tra l’altro, ha fornito indicazioni operative per la fase di attuazione dei piani triennali adottati dai soggetti a ciò tenuti, in armonia con le novità normative in tema di trasparenza (D Lgs. 25 maggio 2016 n. 97) e prevenzione della corruzione, nonché con il D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici;
- determinazioni n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui l’Autorità ha, rispettivamente, fornito le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*” nonché le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”, applicabili anche alla Società.
- delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 di approvazione delle “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, entrata in vigore a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, che evidenzia la necessità che “*in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti*”, le società integrino, ove adottato, il Modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. Nella citata delibera, inoltre, in merito ai rapporti tra Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), l’Autorità ha rivisto il precedente orientamento di cui alla determinazione n. 8/2015 ove auspicava che quest’ultimo facesse parte dello stesso Organismo di Vigilanza, escludendo che il RPCT possa far parte dell’O.d.V., attesa la funzione di attestazione da parte dello stesso Organismo degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte

del RPCT nonché di verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, con cui sono state poi emanate disposizioni in materia di *whistleblowing* con lo scopo di tutelare l'attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell'anonimato e la protezione del segnalante nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell'ambito del rapporto di lavoro;
- delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, recante l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare, il documento, oltre a riportare indicazioni di rilievo in ordine al ruolo ed ai poteri del RPCT, ai requisiti per la nomina e la sua permanenza in carica ed ai presidi di garanzia ed indipendenza dello stesso, fornisce indicazioni in ordine alla armonizzazione della nuova disciplina della tutela dei dati personali di cui al Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo ed al D. Lgs. n. 101/2018, di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del citato Regolamento, con la normativa inerente alla trasparenza ed ai relativi obblighi di pubblicazione. Reca, infine, indicazioni operative con particolare riferimento ai codici di comportamento, al pantouflage ed alla rotazione per poi dedicare approfondimenti a specifiche tematiche tra cui, per quelle che possono avere alcuni profili di rilevanza per Ambiente e Tecnologia S.r.l. sulla gestione degli impianti di conferimento dei rifiuti;
- deliberazioni ANAC recanti linee guida attuative del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante le “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, con cui chiarisce, in particolare, il momento del procedimento penale in cui effettuare la valutazione della condotta del dipendente, obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, nonché gli illeciti presupposto da tenere in conto ai fini della valutazione in ordine alla decisione di applicare o meno la misura della rotazione straordinaria;
- delibera n. 484 del 5 giugno 2019 recante le “*Linee Guida n. 15, inerenti alla «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*” recante indicazioni sull'ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara, sugli obblighi dichiarativi e di comunicazione, sull'obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente e sulla prevenzione del rischio;
- delibera n. 586 del 26 giugno 2019 recante “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*” con cui l'Autorità ha fornito specifiche indicazioni, tra l'altro, riguardo agli obblighi di pubblicazione in capo ai dirigenti delle società in controllo pubblico;

- delibera n.859 del 25 settembre 2019 in merito alla “*Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013*”;

- delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante “*Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*”. Al riguardo, l’Autorità ha inteso fornire indicazioni sulla corretta interpretazione della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati per delitti contro la Pubblica amministrazione.

Con particolare riferimento alle indicazioni fornite da ultimo dall’ANAC nel P.N.A. 2019 si evidenzia che l’Autorità, nell’operare una ricognizione della normativa applicabile, tra l’altro, alle società in controllo pubblico, rimanda espressamente alla citata delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 di approvazione delle “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”. Essa richiama il disposto dell’art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico, che rimanda alla definizione dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ovvero «*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*»; la lett. b) definisce “controllo” «*la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*».

- Linee guida n. 4 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”. Parere in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti Al riguardo l’ANAC ha chiarito che “non sussiste un obbligo di esclusione dalla gara del concorrente che intende indicare come subappaltatore l’operatore economico che ha in essere un contratto con la medesima stazione appaltante avente ad oggetto lavori appartenenti alla stessa categoria dei lavori oggetto di affidamento”; e ha specificato che “il contraente uscente non può essere inviato alla nuova procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto la medesima categoria di lavori, sia in forma singola che associata.”

- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 con cui l’Autorità fornisce indicazioni anche in ordine ai doveri di comportamento nelle società a controllo pubblico diretti a contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i.;

- Delibera n. 303 del 1° aprile 2020 avente ad oggetto: Affidamento di incarichi di patrocinio legale. Al riguardo l’Autorità ha chiarito che in caso di costituzione di un apposito elenco di avvocati da consultare ai fini del conferimento del singolo incarico professionale, gli stessi devono possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva al momento della richiesta di iscrizione nel citato elenco e debbono essere controllati al momento di ogni singolo affidamento.

Nel corso del 2021 l’Autorità ha, infine, emanato la seguente delibera rilevante in materia, i cui contenuti ed indicazioni sono stati recepiti nel presente Piano:

- Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida Whistleblowing” con cui l’Autorità fornisce indicazioni sull’applicazione della legge 179/2017 nelle società a controllo pubblico nel rispetto, in ogni caso, degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), adeguato alle disposizioni del GDPR tramite il D. Lgs. 101/2018.

Infine, anche a seguito dell’evolversi degli eventi pandemici è stata tenuta in considerazione, ai fini della redazione del presente Piano, la normazione di carattere emergenziale emanata nel corso del 2021 che ha avuto impatto sulle attività societarie, sebbene la situazione non abbia influito sulla produttività aziendale - anzi la situazione di emergenza è stata un’occasione di mostrare le capacità di resilienza della Società incentivando il ricorso a tutta la strumentazione disponibile al fine di proseguire il mantenimento del livello aziendale, dei cui contenuti più rilevanti si dirà meglio in seguito.

Come già evidenziato nelle premesse, Ambiente e Tecnologia S.r.l. è una società controllata della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, a sua volta organismo il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché dall’ente Provincia.

Nello specifico la S.R.R., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, è una società consortile di capitali a cui è affidata l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti come stabilito dalla legge 8 aprile 2010, n.° 9, recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, adottata dalla Regione Siciliana che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, salvaguardando la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in coordinamento con le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).

Alle S.R.R. costituite – in ciascun ATO- dalle provincie e dai comuni ricompresi nello stesso, in base all’articolo 8 della L.R. n. 9/2010 sono attribuite le funzioni di Autorità d’Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, tra le quali quella di espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti nonché l’attività: a) di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori; b) di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse

richieste; c) di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Le altre attività regolative sono state distribuite tra i vari livelli di governo, ossia Regione (art. 2), Province (art. 3); Comuni (art. 4). La L.R. n. 09/2010 stabilisce la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. Gli oneri per la costituzione e il funzionamento della S.R.R. sono posti dalla legge a carico dei comuni soci. In riferimento alle funzioni di pianificazione, compete alla S.R.R., l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), nonché la verifica dell'evoluzione dei fabbisogni di smaltimento e recupero in relazione all'offerta impiantistica disponibile e necessaria. Le previsioni contenute nel Piano d'Ambito – che costituisce lo strumento attuativo primario del Piano Regionale dei Rifiuti - sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Ambiente e Tecnologia S.r.l. attualmente gestisce l'impiantistica relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Con il P.N.A. 2019, l'Autorità ha nuovamente confermato che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Il presente Piano è, pertanto, redatto in conformità alla normativa ed agli atti dell'Autorità sopra indicati.

Per un elenco più dettagliato di tutta la normativa in materia di prevenzione della corruzione si rimanda all'elenco pubblicato sul sito istituzionale.

2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 ha disposto l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, la cui prospettiva temporale è di durata triennale, da parte dell'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno; il predetto organo di indirizzo ne cura, altresì, la trasmissione all'ANAC.

Inoltre, come già sopra evidenziato, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i. in materia di trasparenza ha disposto l'unificazione in un solo documento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e, pertanto, il documento da adottare annualmente ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Come confermato dal Presidente dell'ANAC con il citato comunicato del 16 marzo 2018 nonché dal P.N.A. 2019 ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, i soggetti a ciò tenuti devono adottare un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione, con una apposita sezione dedicata alla trasparenza e, dunque, un nuovo PTPCT valido per il successivo triennio. L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 secondo le modalità previste dal Regolamento adottato al riguardo dall'Autorità.

Il presente Piano è stato, dunque, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della citata Legge nominato dall'Amministratore Unico in data 27 febbraio 2020, nella persona della Dott.ssa Lara La Malfa.

È stato, inoltre, sottoposto all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico, al Socio Unico al Revisore dei Conti, al fine del relativo esame e, non essendo pervenute osservazioni, è stato successivamente adottato dall'Amministratore Unico con delibera del 27.01.2022.

Successivamente all'adozione il presente Piano viene pubblicato, come espressamente indicato dal P.N.A. 2019, sul sito istituzionale della Società, ove sono già pubblicati le versioni adottate negli anni precedenti.

Oltre a ciò, a seguito di avvenuta specifica registrazione ed accreditamento del RPCT in una sezione dedicata del sito ANAC, il presente Piano verrà, altresì, pubblicato sulla "Piattaforma di acquisizione dei PTPCT", al fine di consentire all'Autorità la conduzione di analisi quantitative dei dati grazie alla sistemica ed organizzata raccolta delle informazioni e rilevare eventuali criticità migliorando la propria attività di supporto.

Si precisa, che, sebbene la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'ANAC, al fine di evitare inutili ridondanze, prevedesse l'integrazione, da parte delle società dotate di Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., del già menzionato documento con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012 ed in relazione al tipo di attività svolta dalla Società, per il triennio 2022-2024, si è optato per tenere separati i due documenti, costituendo comunque il presente Piano un allegato del Modello stesso.

Quanto sopra si è reso opportuno in considerazione del fatto che Ambiente e Tecnologia, sebbene abbia adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, approvato dall'Amministratore Unico pro tempore in data 29/01/2019, comprensivo di un Codice Etico, coerente con le previsioni del D. Lgs. n. 231/01 (MOGC), nel corso del 2021 si è dato luogo ad una profonda revisione del Modello Organizzativo, volto a recepire gli aggiornamenti della normativa emanati in materia, nonché l'ampliamento della sfera di operatività che nel corso del 2020, ha determinato un aumento sostanziale dei servizi e del fatturato della Società e che sta richiedendo un aggiornamento ed una totale rivisitazione delle procedure aziendali, ancora in corso, considerato che la Società sta

diversificato l'attività richiedendo conseguentemente un notevole sforzo adattativo e di sistema al fine di superare la complessità derivante dalla nuova organizzazione del lavoro. Difatti la mancata revisione del MOG potrebbe essere intesa come chiaro indizio di scarsa consapevolezza da parte di Ambiente e Tecnologia S.r.l. Per tale motivo gli strumenti organizzativi sono attualmente oggetto di revisione al fine di abbassare il livello del rischio, consentire l'emersione di rischi nascosti ed arginare fenomeni negativi dell'attività aziendale. Pertanto, anche in conseguenza di quanto sopra, ove nel corso dell'anno 2022, oltreché la modifica della riorganizzazione aziendale, si rendano necessarie modifiche del Piano e relativi allegati anche a seguito di riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del PTPCT a seguito di verifiche sull'efficace applicazione dello stesso o di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute le stesse verranno adottate secondo la medesima procedura di adozione del Piano e ne verrà data pubblicità nelle forme previste.

In caso di aggiornamenti normativi o di evoluzioni giurisprudenziali che impattano sui temi della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza si procederà, ove necessario, a darne la relativa pubblicità.

Con l'adozione del presente PTPCT l'organo di indirizzo della Società intende perseguire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 e s.m.i., specifici obiettivi strategici in materia di corruzione e di trasparenza, i quali rappresentano un contenuto necessario del Piano.

In via prioritaria, continua a rivestire cruciale rilevanza l'obiettivo della promozione della sensibilizzazione in ordine al concetto di prevenzione della corruzione all'interno della Società, anche attraverso la necessaria collaborazione ed il coinvolgimento dell'intera struttura aziendale in tutte le fasi di individuazione, predisposizione ed attuazione delle misure anticorruzione.

Con riferimento agli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rimanda espressamente all'apposita sezione "Trasparenza" del presente Piano.

3. Nozione di Corruzione

Giova precisare la nozione di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012. Tale legge, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione, nell'ottica di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare, contro la corruzione prevede che ogni stato:

- a) *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- b) *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- c) *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*

d) *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*

e) *individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

Sebbene al riguardo la Legge 190/2012 non contenga una definizione di corruzione data per presupposta, essa è da intendersi in senso lato e non limitato al mero profilo penalistico, quale possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Più in particolare, come previsto dalle Convenzioni internazionali, firmate e ratificate dall'Italia, il fenomeno corruttivo in senso proprio consiste in *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”*. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *“condotte di natura corruttiva”*.

Al riguardo, l'Autorità, con la delibera n. 215 del 2019 (sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria), ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis (circostanze aggravanti), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale.

La prevenzione della corruzione di cui alla citata Legge n. 190/2012 e s.m.i. affinché sia efficace deve prevedere misure di carattere ampio, non solo volte a ridurre il rischio che i soggetti abusino di un potere loro affidato adottando atti di natura corruttiva ma anche di carattere organizzativo, oggettive, che precostituiscono condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficile la realizzazione di fenomeni corruttivi, nonché di carattere comportamentale, soggettive. Tali ultime misure sono volte ad evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (*“reati contro la pubblica amministrazione”*) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico

previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di *maladministration* (cattiva amministrazione).

Al riguardo, la *maladministration* è da intendersi come l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Essa riguarda, pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei terzi nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, nonché il buon andamento delle attività degli stessi (funzionalità ed economicità).

In quest'ottica è cruciale la rilevanza e la centralità dell'approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società e la mappatura dei vari processi aziendali ai fini, dell'individuazione e valutazione dei rischi e del relativo trattamento nonché dell'individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione.

Si comprende, dunque, la valenza organizzativa delle misure anticorruzione, finalizzate non solo a prevenire il verificarsi di reati contro la p.a., ma ad instaurare una cultura organizzativa che favorisca l'autoanalisi e, quindi, il miglioramento organizzativo continuo, nonché l'assunzione concreta da parte del presente Piano di quell'utilità che il solo approccio adempimentale non raggiunge.

CAPITOLO 2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI E SOGGETTI

2.1 Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano

L'adozione, il costante aggiornamento e l'attuazione del Piano rispondono all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali. Lo scopo è, quindi, quello di intervenire su ciò che "può accadere" e non solo su quanto è già accaduto. Tutto ciò si traduce nel triplice impegno a:

1. **ridurre le opportunità in cui possono verificarsi fenomeni corruttivi;**
2. **aumentare la capacità di individuare i casi di corruzione;**
3. **creare un contesto sfavorevole all'insorgere di condotte "*contra legem*".**


Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione intende promuovere, più in generale, il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori. In tale contesto, il Piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi e concreti danni, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre conseguenze sul piano disciplinare nonché penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Ambiente e Tecnologia e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Gli ulteriori obiettivi strategici perseguiti dal Piano e dalle relative prescrizioni sono individuati e descritti con riferimento alle singole misure (generali e specifiche) adottate nonché riassunti nel Capitolo 5. Esso deve essere rispettato da tutti i Destinatari, identificati nell'Amministratore Unico, nei componenti degli organi di vigilanza, nei dipendenti e collaboratori, nel revisore dei conti e, per le parti pertinenti, in tutti coloro che, a diverso titolo, entrano in rapporto con la Società in virtù di contratti di collaborazione professionale, fornitura di beni, prestazione di servizi o esecuzione di lavori. Come precisato nel capitolo 1, il Piano costituisce un allegato del Modello Organizzativo adottato dalla Società, nonché delle regole interne e delle policy aziendali vigenti, ponendosi

L'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati di corruzione cui è potenzialmente esposta la Società, in coordinamento con il Modello Organizzativo stesso, al cui contenuto è opportuno, pertanto, fare riferimento. Nel dare piena attuazione alla Legge n. 190/2012, Ambiente e Tecnologia ha identificato e definito le linee guida, le attività programmatiche e propedeutiche allo sviluppo, monitoraggio e miglioramento del Piano, con l'obiettivo di implementare progressivamente un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri interventi già adottati dalla Società (Codice Etico e Codice di Comportamento, Modello Organizzativo, etc.), cogliendo altresì l'opportunità, fornita dalla Legge Anticorruzione, di introdurre nuove misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata con gli altri organi di controllo interno (Organismo di Vigilanza, DPO, etc.) per un più efficace contrasto ai fenomeni di corruzione e illegalità. Pertanto, il perseguimento degli obiettivi sopra individuati non può prescindere da un attento esame dei presidi già esistenti, rivenienti dal contesto normativo ed organizzativo di Ambiente e Tecnologia. Detto esame rappresenta il punto di partenza per l'individuazione di eventuali ulteriori misure organizzative volte a migliorare l'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, a prevenire il rischio di corruzione. In tale ottica la predisposizione, l'adozione e l'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) rappresenta quindi, come sopra menzionato, la prima e fondamentale misura preventiva contenente l'individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e di illegalità e l'individuazione dei presidi ritenuti necessari in chiave preventiva o correttiva; per questa ragione la sua applicazione non potrà che essere graduale e progressiva e non si configura quindi come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e al mutare dell'organizzazione. L'adozione del Piano tiene anche conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione ed è quindi lo strumento programmatico "*decentrato*" attraverso il quale, coerentemente con le indicazioni del PNA, viene sviluppata l'attività di "*gestione del rischio corruzione*" ed adottata l'attività preventiva più idonea a perseguire le finalità individuate a livello generale dal legislatore:

FASI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC



2.2 Soggetti che Concorrono al Sistema di Prevenzione della Corruzione

Come evidenziato dall'ANAC nel P.N.A. 2019 e nelle linee guida rivolte alle società in controllo pubblico, con riferimento all'attività di prevenzione della corruzione tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività aziendale mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione della corruzione oltreché attuare gli obblighi di trasparenza, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

Quanto sopra a motivo della circostanza che una partecipazione attiva e il coinvolgimento del dirigente e di coloro che a vario titolo sono responsabili delle funzioni e delle attività aziendali rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure preventive e contribuisce a creare un tessuto culturale favorevole alla prevenzione della corruzione e consapevole della stessa.

Pertanto, tutta la struttura aziendale è direttamente coinvolta nella gestione del rischio corruttivo e tutti i dipendenti sono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e mansioni tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano e relativi allegati, con particolare riferimento al Codice etico e al Codice di comportamento, evitando di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del PTPCT ed i monitoraggi e controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT. La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal presente PTPCT dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

Si elencano, qui di seguito, gli attori del sistema della prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società:

▪ IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT rappresenta il punto di riferimento per la gestione e l'implementazione dell'intera politica di prevenzione in materia di corruzione della Società. È il soggetto cui competono, in particolare, la predisposizione, in via esclusiva, del Piano e la sua proposta all'Organo di indirizzo politico, la sua

attuazione, l'aggiornamento, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle misure da questo previste e, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

È nominato dall'Amministratore Unico ed il relativo nominativo è comunicato all'ANAC ed è pubblicato sul sito istituzionale, nella relativa voce della sezione "Società Trasparente" - "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".

Inoltre, il decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del Responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del Responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca". In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

L'art. 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce al predetto Responsabile, oltre alla predisposizione della proposta di Piano ed al suo costante aggiornamento, ulteriori compiti e funzioni:

- a) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a produrre gli effetti previsti;
- b) proporre la modifica del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- c) verificare, in collaborazione con il soggetto competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- d) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, in quanto destinato a prestare il proprio lavoro nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- e) riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto;
- f) segnalare all'organo di indirizzo politico le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste in materia;
- g) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- h) trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'organo di indirizzo politico ed all'Organismo di Vigilanza una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web istituzionale della Società.

Il ruolo ed i poteri del predetto Responsabile sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata Legge 190/2012, che, come già

evidenziato, ha assegnato al medesimo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, già assegnate di norma allo stesso dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. In quanto tale, pertanto il Responsabile deve:

- a) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b) coordinare la completezza, la chiarezza e gli aggiornamenti della sezione relativa alla trasparenza del PTPCT;
- c) effettuare le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di trasparenza;
- d) monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., come previsti nel PTPCT;
- e) gestire le richieste di riesame dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., decidendo con provvedimento motivato;
- f) vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., e segnalare le violazioni all'ANAC, oltrechè al Vertice Aziendale.

Ai fini dell'espletamento dei predetti compiti e funzioni sono stati assegnati al predetto Responsabile tutti i necessari poteri, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali.

A fronte dei compiti attribuiti la responsabilità del RPCT in caso di inadempimento agli obblighi in capo al medesimo comporta nei confronti di quest'ultimo l'applicazione le disposizioni della Legge 190/2012 e s.m.i. di seguito riportate:

art. 1 comma 12: *“in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”*.

art. 1 comma 13: *“la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”*.

art. 1 comma 14: *“in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare...”*.

Con specifico riferimento ai criteri di scelta, ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT, agli approfondimenti in ordine ai compiti e poteri spettanti al predetto Responsabile, al necessario supporto conoscitivo ed informativo da parte del dirigente e dei dipendenti, ai casi di revoca – anche a seguito di eventuali misure discriminatorie adottate – si rimanda espressamente alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 e nel relativo all. 3 (*“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*), nonché nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 recante il *“Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”*), i cui contenuti sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Piano.

▪ **L'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

Relativamente alla *corporate governance*, lo statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l., adottato con delibera Assembleare del 14 gennaio 2015 dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6, prevede i seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci: Socio unico è la S.R.R. Enna Provincia ATO 6, che decide sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza, dallo Statuto e gli argomenti che l'Amministratore Unico sottopone alla sua approvazione;
- l'Amministratore Unico: nominato dal Socio unico ai sensi dell'art. 2449 c.c. in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate a cui compete la gestione di Ambiente e Tecnologia S.r.l. ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'attuale Amministratore Unico è stato nominato dal Socio Unico in data 16 maggio 2019 e sino all'approvazione del bilancio 2019, in tale sede il Socio Unico ha ravvisato la necessità di confermare l'Amministratore Unico sino all'approvazione del bilancio 2020. Nell'assemblea di approvazione del bilancio 2020, il Socio Unico ha deliberato di confermare l'Amministratore Unico sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022.

All'amministratore Unico spetta la designazione del RPCT, inoltre collabora con lo stesso per l'attuazione delle misure di prevenzione, valorizzando in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie aziendali, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, supporta il RPCT con risorse umane e digitali adeguati ai compiti e funzioni da svolgere; promuove una cultura della valutazione del rischio tramite formazione e sensibilizzazione.

▪ **Revisore contabile:** che svolge le attività prescritte dalla legge per l'esecuzione dell'incarico in conformità a quanto disposto dallo Statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Oltre al Revisore Contabile, Ambiente e Tecnologia S.r.l si avvale di ulteriori organi di controllo, quali: l'Organismo di Vigilanza.

▪ **ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, è stato nominato dall'Amministratore Unico in data 27.07.2011, svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra struttura aziendale, né dell'Amministratore Unico, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dal D.lgs. n. 231/2001 e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità. L'Organismo di Vigilanza essendo deputato a fronteggiare l'intera gamma dei reati e comportamenti illeciti richiamati dal citato Decreto può considerarsi un soggetto di ausilio al RPCT per il presidio dei fenomeni corruttivi attraverso incontri periodici e scambi di informative. Pertanto, pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, vista la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs n.231/2001 e quelle previste dalla Legge n.190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'O.d.V.. In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge i suoi compiti e le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto nel "Regolamento dell'OdV" predisposto ed approvato dall'Organismo stesso in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i. *"Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

▪ **IL PERSONALE**

L'ANAC ha confermato nel P.N.A. 2019 e nelle linee guida sulle società controllate che tutto il personale e, quindi, tutti i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi livello di inquadramento e qualifica, nonché i collaboratori esterni, mantengono, ciascuno per sé, il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Pertanto, tutti i soggetti richiamati hanno il dovere di collaborare attivamente con il RPCT ed in particolare per il dirigente ed i dipendenti, la violazione del "dovere" deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Tale coinvolgimento riguarda tutte le fasi dell'attività di prevenzione, dalla mappatura dei processi e analisi dei rischi, alla predisposizione delle misure anticorruzione ed alla loro attuazione. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono, dunque, tenuti a fornire ogni informazione utile e richiesta per consentire al RPCT l'espletamento dei propri compiti e funzioni, sia nella fase di predisposizione e di aggiornamento del

PTPCT, che nelle successive fasi di attuazione delle misure ivi previste nonché nelle attività di verifica e controllo.

I) IL DIRIGENTE

Il dirigente è tenuto a relazionare al RPCT e collaborare con il medesimo per l'applicazione del Piano, in particolare:

- curando l'applicazione di ordini di servizio, di direttive e indirizzi dell'Amministratore Unico, monitorandone il rispetto e segnalandone eventuali criticità e/o anomalie;
- partecipando al processo di gestione del rischio, con particolare riguardo alla mappatura dei processi ed all'analisi dei rischi corruttivi coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- concorrendo alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e fornendo suggerimenti al RPCT o segnalando eventuali criticità riscontrate;
- assumendosi la responsabilità dell'attuazione delle misure preventive così come individuate nel PTPCT, nell'ambito delle competenze assegnate ed operando in modo da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale assegnato;
- effettuando le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione nonché di inconferibilità e incompatibilità, secondo le prescrizioni del Piano, e gli indirizzi forniti dal RPCT;
- assicurando i flussi informativi, la reportistica e l'osservanza degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- segnalando eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del RPCT, la soluzione più adeguata;
- individuando obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- rispettando il Codice etico ed il Codice di comportamento e vigilando sull'osservanza, dello stesso sostenendo, in caso di violazione, l'adozione di misure disciplinari idonee a stigmatizzare comportamenti delle risorse assegnate non in linea con i principi dei predetti Codici e la correttezza amministrativa e, se rilevanti ai fini del Piano, segnalando quanto sopra al RPCT;
- segnalando al RPCT tentati o realizzati fatti corruttivi all'interno della Società, indicando, ove conosciuto, il contesto in cui gli stessi si sono verificati, o il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.
- contribuendo al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con essa stipulano contratti.

II) I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

Con riferimento a tutti i dipendenti, nell'ambito di quanto sopra specificato con riferimento al personale, ogni soggetto è tenuto a:

- collaborare alla redazione/aggiornamento del PTPCT ed al processo di elaborazione e di gestione del rischio, con particolare attenzione alla mappatura dei processi ed all'analisi del rischio, ove coinvolto e sulla scorta ciascuno per l'attività di rispettiva competenza;
- osservare le misure di prevenzione contenute nel PTPCT;
- concorrere alla definizione di specifiche misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al RPCT o segnalando eventuali criticità riscontrate;
- adempiere agli obblighi del Codice etico e del Codice di comportamento, effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi secondo le prescrizioni del Piano e gli indirizzi forniti dal RPCT;
- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

III) I CONSULENTI E I COLLABORATORI

Tutti coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altro genere che non configurano rapporti di lavoro subordinato, anche occasionali e/o soltanto temporanei, prestano la propria attività per conto della Società e a favore della stessa e/o del socio controllante, sono tenuti in particolare ad:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel PTPCT, ivi comprese quelle inerenti alla trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione agli stessi applicabili;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi, secondo le prescrizioni del Piano;
- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

IV) IL RASA

In conformità alle previsioni del PNA 2019, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, è stato nominato il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) nella persona del Geom. Salvatore Lo Verde, quale soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Società, in qualità di stazione appaltante, nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), secondo le modalità operative indicate dall'ANAC.

V) IL RESPONSABILE PRIVACY

Il Responsabile Privacy vigila, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali e tutela della privacy fornendo il relativo supporto anche in materia di prevenzione della corruzione. Il predetto Responsabile è stato nominato con ordine di servizio n.1498 del 23.03.2021 nella persona della sig.ra Maria Rosa Zoppis.

VI) STAKEHOLDER

Al fine di designare un'efficace strategia anticorruzione- in applicazione delle previsioni contenute nel PNA- AeT, nella fase di elaborazione del Piano Anticorruzione 2021/2023, ha avviato una forma di consultazione, nel tentativo di coinvolgere la società civile (studenti, cittadini) e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (cd. stakeholder) per il miglioramento del PTPCT mediante la formulazione di proposte quale contributo per individuare le priorità di intervento. I predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso pubblico predisposto dal RPCT, pubblicato in data 03.11.2021, sul sito web istituzionale di Ambiente e Tecnologia affinché anche soggetti esterni interessati potessero presentare eventuali proposte e/o osservazioni utili all'aggiornamento del PTPCT. – Nessuna segnalazione/proposta è pervenuta.

CAPITOLO 3 PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIANDALE

3.1 Le Linee Guida per la Gestione del Rischio

Per gestione del rischio si intende l'insieme di attività coordinate per tenere sotto controllo l'attività amministrativa e gestionale, con riferimento al rischio corruzione. L'obiettivo è quello di eliminare o ridurre le probabilità che tale rischio possa verificarsi.

Il P.N.A. prevede che la Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge n. 190/2012.

Il PTPCT, pertanto, non deve essere un documento di studio o di indagine, ma è la misura attraverso la quale Ambiente e Tecnologia S.r.l. attua la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Presupposto essenziale del Piano e suo elemento costitutivo imprescindibile, è l'analisi del livello di esposizione al rischio di corruzione delle attività aziendali. In generale, per la progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha seguito i principi guida, di seguito elencati, suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019:

▪ **principi strategici:**

- creazione di un contesto istituzionale e organizzativo che sia favorevole e di reale supporto al RPCT;
- diffusione di una cultura che basata sulla consapevolezza dell'importanza del processo di gestione del rischio oltre che della rilevanza, ai fini di una efficace realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione, della piena ed attiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in particolare dei Responsabili delle aree a più elevato rischio, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

▪ **principi metodologici:**

- il processo di gestione del rischio non deve essere un mero adempimento ma un intervento sostanziale ovvero calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno della Società;
- le diverse fasi di gestione del rischio devono essere svolte con gradualità, ovvero seguendo un percorso che abbia come obiettivo il miglioramento progressivo e continuo della conoscenza del contesto di riferimento (analisi dei processi interni) unitamente alla valutazione e trattamento dei rischi;
- l'individuazione delle misure da applicare deve essere effettuata seguendo il principio della selettività, ovvero è opportuno selezionare interventi specifici e puntuali capaci di incidere sugli ambiti più esposti al rischio;
- la gestione del rischio deve essere considerata come parte integrante di tutti i processi decisionali aziendali, ed essere, quindi, in linea con gli obiettivi strategici perseguiti da Ambiente e Tecnologia S.r.l.

- nel suo complesso, l'attività di individuazione e valutazione del rischio va intesa come inserita all'interno di un processo di miglioramento continuo;

▪**principi finalistici:**

- la finalità da raggiungere deve essere quella di attuare una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'azienda ai rischi corruttivi mettendo in atto misure specifiche che semplifichino le procedure e puntino allo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- il processo di gestione del rischio deve essere condotto tenendo presente la realizzazione dell'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

CAPITOLO 4 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

4.1 La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'elaborazione del Piano ha percorso il seguente "iter" e tenuto conto dei seguenti aspetti:

- l'identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e le tipologie di reato ex D. Lgs. 231/01 (cfr. Allegato 1 – Matrice di identificazione delle tipologie di reato ex D. lgs. 231/01 e L. 190/12);
- la mappatura delle aree aziendali ed individuazione di quelle recante le aree di rischio e le relative sotto-aree, con i connessi processi e le attività sensibili, i possibili rischi, nonché le relative misure preventive e correttive, è avvenuta in conformità alle indicazioni del P.N.A. 2019. Le Aree a rischio corruzione, sia "general" che "specifiche", con relative sotto-aree, sono state ampliate rispetto a quelle già individuate nel Piano 2020-2022, (cfr. Allegato 2 – Mappatura Processi Rischio Reati);
- la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'elaborazione del Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori;
- l'elaborazione del Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori;
- la predisposizione di flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riguardo alle attività più esposte a rischio;
- la regolazione di un sistema informativo e di "Accountability" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano di prevenzione da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di prevenzione;
- la programmazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi e formativi rivolti a tutto il personale finalizzati a far acquisire le conoscenze normative e applicative di base della disciplina dell'Anticorruzione;
- l'adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali, c.d. whistleblowing.

Rientrano, inoltre, nel Piano anche gli adempimenti di Trasparenza ovvero, l'elaborazione di un'apposita sezione dedicata, prevista dalle modifiche apportate dal D. Lgs n.97/2016 all'art. 10 del D. Lgs n.33/13, che contiene l'individuazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto Decreto che, a tal proposito, prevede la piena integrazione del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza.


4.2 La Gestione del Rischio

Il P.N.A. precisa che: *“La gestione del rischio di corruzione è lo strumento per la riduzione della probabilità che esso si verifichi ed è auspicabile che le amministrazioni pubbliche utilizzino una medesima metodologia in modo da potere disporre di dati e rilevazioni di carattere omogeneo”.*

L’A.N.A.C. con la Determinazione n.12/2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* ha precisato alcuni principi generali e ha fornito chiarimenti e metodologiche integrative sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi rispetto a quanto già indicato nel PNA 2013, in una logica di continuità e di razionalizzazione coerente con i suoi contenuti.

Nell’elaborazione del presente Piano, quindi, i principi fondamentali seguiti sono quelli desunti dalle suddette indicazioni, nonché quelli introdotti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

La figura che segue illustra le fasi in cui si è svolto il processo di gestione del rischio va letta tenendo conto che il processo in oggetto è un processo ricorsivo, soggetto cioè ad aggiornamenti continui che non si esauriscono, quindi, nell’identificazione iniziale:



La vigente disciplina prevede che il RPCT svolga un importante ruolo di coordinamento nello svolgimento del suddetto processo, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano ed al monitoraggio, e che i dipendenti partecipino attivamente all'attività ed in particolare alla attuazione delle misure di prevenzione programmate.

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno ed interno al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui la Società opera (contesto esterno), sia alla organizzazione interna (contesto interno).

●ANALISI DEL CONTESTO

Posto che ogni amministrazione presenta delle proprie specificità in base alle peculiarità e caratteristiche del contesto territoriale, sociale, economico e culturale ove è collocato, il P.N.A. suggerisce l'applicazione di un "*approccio flessibile e contestualizzato*" che comporta come prima attività l'individuazione da parte della Società di quelle che sono le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge n.190/2012 e s.m.i..

Ciò premesso, il processo inizia proprio dall'analisi del contesto al fine di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società.

L'Analisi del contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale AeT opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi, nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

L'analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni. Si consideri che l'attività che Ambiente e Tecnologia S.r.l. può svolgere, secondo quanto stabilito dallo statuto della Società, come modificato dall'Assemblea totalitaria del 7 giugno 2016, è incentrata:

- sulla gestione di impianti, in dotazione e/o gestione alla SRR Enna Provincia ATO 6 connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
- sull'attività inerenti servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzioni del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed attività connesse.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono rappresentati: dal Socio Unico, dagli Enti locali azionisti del socio unico, dai contraenti sottoscrittori dei contratti di conferimento, da ulteriori enti locali non azionisti sottoscrittori anch'essi dei contratti di conferimento, Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPA, ANAC, Enti

di certificazione...), fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituti di Credito.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione le informazioni ed i dati di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- Aggiornamento al 2020 dell'indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico prodotto da Transparency International pubblicato il 28 gennaio 2021;
- Dossier Ecomafia 2021 di Legambiente;
- Relazione II semestre 2020 del Ministro dell'Interno al Parlamento sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;
- Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021;
- Rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane presentato nel 2021 da Bankitalia;
- ANAC "La corruzione in Italia (2016 – 2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare".

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla Società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione il territorio della Regione Sicilia ed in particolare delle Province di Caltanissetta ed Enna.

In ambito nazionale occorre tenere conto, preliminarmente, dei dati forniti da Transparency International, che il 28 gennaio 2021 ha pubblicato il rapporto annuale, sulla classifica dell'indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico, in esito al quale l'Italia si colloca al 52° posto della graduatoria su 180 Paesi oggetto dell'analisi. Anche se, evidenzia Transparency, *"le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica"*. Ovvero quei contributi che saranno centrali nella ricostruzione dell'Italia in seguito all'epidemia di COVID -19. Informazioni più robuste sul livello della corruzione possono invece essere tratte da un altro indice elaborato da Transparency International, che si basa sulla percentuale di persone che dichiarano di aver pagato almeno una mazzetta in un anno. In altre parole, è utilizzato un campione (anonimo) della popolazione per misurare l'esperienza diretta della corruzione da parte dei cittadini, ovvero la corruzione sperimentata. L'ultima rilevazione di questo tipo, pur dando risultati migliori rispetto all'indice di percezione della corruzione, indica che, comunque, l'Italia è il peggior paese dell'Europa occidentale, con il 7 per cento degli intervistati che "confessa" di aver pagato almeno una mazzetta nel 2016.

Inoltre, nella pagina “Mappiamo la corruzione” della stessa Transparency International Italia si nota che in Sicilia sono 96 i casi di fenomeni corruttivi di cui 1 nel territorio dell'ex Provincia di Enna.

Prendendo in considerazione il territorio della Regione Sicilia, dai dati riportati nel Dossier Ecomafia 2021 di Legambiente emerge, invece che nell'anno della pandemia da Covid-19, i reati ambientali in Sicilia sono cresciuti di circa mille unità con un incremento rispetto al 2019 di oltre il 20% che si spiega in parte con la diminuzione dei controlli, inoltre la Sicilia è a livello nazionale, seconda soltanto alla Campania, per illeciti complessivi. Dei 4.245 reati ambientali che sono stati scoperti nel 2020 in Sicilia, 95 sono stati compiuti nel territorio della Provincia di Enna. Con riferimento al settore in cui opera Ambiente e Tecnologia S.r.l., illeciti legati ai rifiuti, la Sicilia si pone a livello nazionale in sesta posizione e dei 489 reati commessi nel corso del 2020, 14 sono stati compiuti nel territorio della Provincia di Enna.

Nella Relazione del II semestre 2020 del Ministro dell'Interno al parlamento sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, emerge che il perdurare della emergenza sanitaria da COVID -19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle misure rese necessarie per evitare l'espandersi del contagio. In particolare, nella Relazione si evince che delle difficoltà finanziarie delle imprese e dei cittadini potrebbero approfittarne le organizzazioni criminali orientate verso una metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruenti per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale. Per quanto attiene il territorio della Sicilia, nella Relazione emerge come *“coesistono organizzazioni criminali eterogenee e non solo di tipo mafioso ...”* che gli *“interessi intorno ai quali si concentra l'azione mafiosa risultano sempre gli stessi”* quali estorsioni, usura, narcotraffico, gestione dello spaccio di stupefacenti ecc. a cui si aggiungono *“l'inquinamento dell'economia dei territori di riferimento... nei campi imprenditoriali dell'edilizia ... dello smaltimento dei rifiuti...”* ecc. Sempre nella Relazione citata si apprende che *“In tale quadro si sono innestati gli effetti della crisi pandemica, atteso che l'attuale contesto di stagnazione economica favorirebbe il rischio che le organizzazioni mafiose si proponessero quali erogatrici di mezzi di sostentamento per imprese e famiglie in alternativa ai circuiti creditizi legali. Si intravede pertanto il pericolo di ulteriore infiltrazione dei sodalizi nei circuiti produttivi sani, anche per intercettare i sussidi e i fondi erogati per il sostegno delle attività economiche.”* Con riferimento al territorio in cui opera Ambiente e Tecnologia S.r.l., Provincia di Enna, dalla Relazione si acquisisce che lo stesso è oggetto di *“espansione per le articolazioni di cosa nostra nissena, catanese e messinese”* e *“particolarmente significativa è l'ingerenza dei catanesi che approfittando della minore forza dei sodalizi ennesi, infiltrano la provincia anche stringendo rapporti di collaborazione con la criminalità locale”*. *“Nella provincia cosa nostra risulta articolata nelle storiche famiglie di Villarosa, di Calascibetta, di Enna, di Pietraperzia e di Barrafranca. Alle predette risultano collegati gruppi malavitosi che controllano i territori dei comuni di Piazza Armerina, Aidone, Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte e Centuripe, Regalbuto, Troina e Catenanuova. È forte nel territorio ennese inoltre “la pressione estorsiva di cosa nostra che detiene anche il controllo del traffico e dello spaccio di stupefacenti ... Ne costituisce ... conferma l'operazione “Ultra”*

...” ove sono stati evidenziati “verosimili condizionamenti nell’assegnazione di appalti di forniture di beni e servizi da parte” del comune di Barrafranca, tra cui il servizio di raccolta di rifiuti urbani, e da cui è emerso che “un pubblico ufficiale inserito nella locale Amministrazione comunale avesse accettato la promessa di somme di denaro per l’assegnazione diretta di appalti a un’impresa vicina alla famiglia di Barrafranca”.

Anche dalla relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 si evince “che nel territorio del distretto, “Cosa Nostra” continua ad essere l’organizzazione mafiosa di principale riferimento, dedita al controllo dell’economia legale (soprattutto nel settore dell’edilizia, del movimento terra, della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei relativi appalti, dell’agricoltura, grazie all’illecito accaparramento di lotti di terreni, anche demaniali, poi utilizzati per ottenere illecitamente pubblici contributi), oltre che dei settori tradizionalmente governati dalla criminalità organizzata, quali il settore del gioco e delle scommesse e del traffico illecito degli stupefacenti. evidenziando, altresì, straordinarie capacità di infiltrazione anche nei territori di altre Regioni ... oltre che in paesi stranieri ...”. In particolare in detta relazione il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta evidenzia che “nel territorio della provincia di Enna, alla tradizionale ricostruzione che vedeva la presenza delle cinque storiche “famiglie” di “Cosa Nostra” (Enna, Calascibetta, Villarosa, Pietraperzia e Barrafranca), si contrappone da ultimo una situazione fluida, proteiforme, dove, assente una autorevole leadership a livello provinciale, emerge la forza egemone delle famiglie di Barrafranca e Pietraperzia, tra loro strettamente alleate, rimanendo in ogni caso elevato il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti nel territorio della provincia”. Inoltre, sempre nel territorio della Provincia la relazione rileva che “...l’interesse criminale verso i tradizionali settori degli stupefacenti e delle estorsioni, oltre che verso l’indebito accaparramento di pubblici contributi, il traffico dei rifiuti ed il settore degli appalti e dei sub appalti, con particolare riguardo alla imposizione della mano d’opera e alla fornitura degli inerti.”

Per quanto riguarda l’economia Bankitalia, nel suo rapporto annuale sull’economia delle regioni italiane, presentato nel 2021, rileva che dalla primavera del 2021 l’attività economica in Sicilia è tornata a crescere, favorita dall’accelerazione della campagna di vaccinazione e dal progressivo allentamento delle misure di restrizione, anche se l’espansione del PIL siciliano, di circa il 7 per cento, è lievemente inferiore a quella della media italiana.

In questo contesto socioeconomico si inserisce l’attività di Ambiente e Tecnologia che opera in una Regione che si colloca al primo posto nella classifica nazionale relativamente ai fenomeni corruttivi come evidenziato dalla stessa ANAC nella relazione “La corruzione in Italia (2016 – 2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”. Tali fenomeni, diffusi nella sfera sociale, economica e politica del territorio siciliano, attraggono particolarmente l’attenzione dei gruppi criminali organizzati che trovano terreno fertile per incentivare il sistema malavitoso nell’isola.

Secondo i procuratori italiani, i legami tra mafia, fenomeno notoriamente radicato in Sicilia, e corruzione sono sempre più evidenti, anche nelle regioni non originarie dei gruppi criminali organizzati. Appare evidente che in un contesto così descritto, il settore in cui Ambiente e Tecnologia svolge la sua

attività incontri non facili difficoltà da superare e che le stesse non sempre consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società.

Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti e in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori. Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno evidenziare le possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali e, nello specifico, in tema di gestione dei rifiuti.

L'analisi del contesto interno è l'ambiente interno nel quale Ambiente e Tecnologia opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione e ha riguardato tutti gli aspetti legati alla struttura organizzativa interna e alla gestione operativa aziendale.

L'attività è stata condotta mediante:

- l'esame dell'assetto organizzativo interno (organigramma),
- l'analisi del sistema normativo aziendale (documenti, circolari, procure, ordini di servizio, ecc...);

Assetto organizzativo interno


L'assetto organizzativo di Ambiente e Tecnologia S.r.l. assicura la gestione ed il coordinamento del sistema dei processi aziendali attraverso la struttura organizzativa di seguito descritta:

composta da:

- Amministratore Unico;
- Dirigente;
- Responsabili di Settori e Ufficio;

Per ciascuno Settore e Ufficio è prevista la figura di un Responsabile che presidia missione e attività, in base alla competenza attribuita dal sotto illustrato organigramma, che gestisce le risorse assegnate.

PIANTA ORGANICA



Il personale della Società alla data del 31.12.2021 è costituito da n. 25 dipendenti a tempo indeterminato, tutti a full Time; questo numero va integrato di una unità, distaccata dal Socio Unico per 32 ore settimanali, per le motivazioni di cui si dirà oltre.

In merito all'assetto interno occorre evidenziare che Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha una struttura piuttosto contenuta, che si contraddistingue per la presenza di uffici di piccole dimensioni, con una dotazione organica ridotta. Tuttavia, è indubbio che AeT svolga una particolare tipologia di attività che si caratterizza per una configurazione tecnica e altamente specialistica. Sotto il profilo strettamente operativo, le modalità di svolgimento dei suddetti compiti sono contraddistinte dalla sussistenza di continui raccordi tra le attività dei diversi uffici, che richiedono delle professionalità specializzate in grado di fornire apporti altamente qualificati non sempre rinvenibili all'interno dell'organico. Il contratto di lavoro dei dipendenti della Società applica normative di carattere privatistico. La struttura organizzativa di AeT con i ruoli e le responsabilità, sono descritti nel sito della Società www.ambientetecnologia.it – sezione Società trasparente sottosezione Personale alla quale si rimanda. La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che la normativa statale e regionale e lo statuto attribuiscono a questa Società. La Società per quanto riguarda la competenza del

personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLGS 81/2008. Il 2020 si è caratterizzato per l'entrata a regime degli impianti gestiti dalla Società, che hanno comportato la necessità, per sopravvenute esigenze organizzative, di apportare modifiche all'organizzazione generale degli uffici al fine di consentire di realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane, con riordino delle funzioni assegnate. Ciò avrebbe dovuto portare nel corso del 2021 ad una profonda revisione dell'organizzazione, che non è stata portata a compimento a seguito di alcune vicende, di cui si dirà nel prosieguo, che ne hanno rallentato l'iter; nondimeno nei primi mesi del 2021 è stato modificato consensualmente l'orario di lavoro del personale da part time a full time. In particolare, si segnala la richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali e familiari di due diversi lavoratori con mansioni di responsabilità all'interno della struttura aziendale. Questo ha comportato la necessità di sostituzione con altri soggetti: in un caso è stata rideterminata la natura dell'incarico conferito ad un soggetto esterno a seguito dell'accertamento dell'inesistenza nell'organigramma interno di un soggetto che avesse i requisiti necessari a ricoprire il ruolo; nel secondo caso un dipendente della SRR Enna Provincia è stato distaccato presso Ambiente e Tecnologia. Successivamente uno dei due lavoratori ha ritenuto opportuno risolvere il contratto, ciò ha comportato che il Socio Unico, S.R.R. Enna Provincia a cui compete il reclutamento del personale, procedesse con lo scorrimento della graduatoria della selezione del personale effettuata nel 2018, con contestuale cessione del contratto ad Ambiente e Tecnologia S.r.l. Si rileva, inoltre, che nel corso del 2021 sono stati attivati, rispetto a un totale di 12 procedimenti disciplinari, tre procedimenti disciplinari che hanno evidenziato violazioni del Codice Etico per aver contravvenuto agli obblighi di chiara, veritiera e completa informazione sullo svolgimento di attività secondarie non autorizzate, che hanno compromesso il legame di fiducia intercorrente tra le parti. In particolare, in due procedimenti disciplinari si è tenuto conto della posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni, che si sono concluse, la prima, con la sanzione disciplinare della multa nella misura massima consentita dal CCNL e la seconda, con la sanzione disciplinare di sette giorni di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione essendosi ravvisato l'intenzionalità del comportamento. Un'ulteriore contestazione disciplinare, per mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, nei confronti dello stesso soggetto agente, si è conclusa con la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione. Poiché nel corso del 2022 si ritiene che possa essere portato a compimento il progressivo processo di ridefinizione della struttura aziendale con distribuzione delle deleghe che tengano conto dell'assunzioni di nuove funzioni e maggiori responsabilità in capo al personale, aventi lo scopo di ottimizzare la struttura funzionale, solo dopo tale riorganizzazione, potranno essere effettuati ulteriori approfondimenti, al fine di individuare eventuali misure preventive e correttive, in merito alla gestione

del rischio.

Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2020, è emerso che due procedimenti penali hanno interessato la Società. Il primo procedimento trae origine da un'ispezione effettuata da ARPA Sicilia in data 4.12.2019, ad esito della quale sarebbe stato riscontrato un superamento delle CSC in relazione ad alcuni parametri nei quattro bacini del fiume Dittaino, presumibilmente causato da una tracimazione di percolato proveniente dalla discarica di Cozzo Vuturo, gestita da AeT. Per alcuni dei reati contestati è stata attivata la procedura *ex art.* 318 bis d.lgs. 152/2006, che consente l'estinzione del reato in via amministrativa. Per le altre fattispecie contestate: inquinamento delle acque superficiali e inquinamento ambientale, per il quale non è possibile ottenere l'estinzione in via amministrativa, si attende la definizione della fase delle indagini preliminari. Nel mese di luglio 2021 è stata effettuata una richiesta di proroga in relazione all'adempimento delle prescrizioni richieste ma non è stata formulata alcuna risposta. Non è nemmeno stata effettuata alcuna notifica relativa alle indagini in corso in relazione al delitto di inquinamento ambientale. Ad oggi non è possibile effettuare una stima del rischio di soccombenza, che è pertanto possibile.

Il secondo procedimento trae origine da un accertamento effettuato da ARPA Sicilia in data 8.10.2020 presso la discarica di Cozzo Vuturo, che ha condotto ad un sequestro preventivo d'iniziativa del personale di ARPA in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il sequestro, convalidato dal GIP, ha riguardato una porzione della vasca denominata "ampliamento di B2" e due porzioni rispettivamente a valle della vasca B2 e della vasca B1, in cui si è accumulato del percolato. AeT ha presentato istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Enna ha accolto l'istanza disponendo il dissequestro e la restituzione dei due bacini alla Società. In relazione al reato contestato, sono state impartite 8 prescrizioni ad AeT, con verbale notificato da ARPA Sicilia in data 16.11.2020. Le prescrizioni sono state adempiute, ad eccezione della n. 5, 6, e 8, in relazione alle quali è stata formulata una richiesta di proroga, concessa fino al 14.08.2021. In data 14.09.2021, ad esito di un sopralluogo, ARPA ha riconosciuto l'adempimento della prescrizione n. 6 e ritenuto non ottemperate le prescrizioni n. 5 e 8.

In data 15.09.2021 la Società ha provveduto a trasmettere ad ARPA la documentazione che attesta, da un lato, la possibilità di adempiere soltanto parzialmente alla prescrizione n. 5, secondo le modalità individuate dalla Società e, dall'altro, le ragioni a sostegno dell'impossibilità di ottemperare alla prescrizione n. 8. Nel mese di novembre 2021, sul presupposto del non avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni, il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha proceduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari agli indagati. Tuttavia, fermo il diritto di difesa nel merito volto ad escludere l'integrazione del reato contestato, è ancora possibile chiedere in giudizio di essere ammessi all'oblazione. Il rischio di soccombenza è possibile nella misura in cui l'Autorità giudiziaria non accolga le eventuali richieste assolutorie e l'istanza di oblazione facoltativa, che potrà essere presentata fino all'apertura del dibattimento.

Inoltre, nel corso del 2021 la Società ha avuto notizia di una indagine della Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale n.56/2020 R.G. Mod. 46, in relazione alla quale ha acquisito presso la Società informazioni e documentazione circa alcune procedure di affidamento diretto, relative alla fornitura di beni e servizi effettuate da alcune ditte. Ambiente e Tecnologia non ha conoscenza allo stato di eventuali sviluppi di tale procedimento.

Per quanto attiene i contenziosi afferenti all'anno 2020, dal monitoraggio effettuato è emerso che la stragrande maggioranza ha avuto ad oggetto fattispecie di natura civile, quali componimento bonario avanti il Tribunale del Lavoro per ritardata assunzione del personale vincitore di selezione, recupero dei crediti nei confronti di conferitori inadempienti, resistere a procedure monitorie poste da un dipendente. Anche nel corso del 2021, dal monitoraggio effettuato è emerso che i contenziosi hanno ad oggetto fattispecie di natura civile, come quelli promossi da otto lavoratori, le cui pretese sono incentrate, sostanzialmente, su una identica fattispecie, sia pure con peculiarità variabili da ricorso a ricorso; oppure quello promosso da due ditte per sentire dichiarare la responsabilità della Società in merito alla mancata corresponsione di presunte prestazioni effettuate, o ancora il recupero di crediti nei confronti di conferitori inadempienti

Inoltre, oltre che nel 2020, anche nel 2021 nessun ricorso, relativo a procedure ad evidenza pubblica, indette da Ambiente e Tecnologia, è stato notificato è nessuna segnalazione, indirizzata al RPCT o all'O.d.V. è pervenuta.

Si evidenzia, infine, che nel mese di dicembre 2021 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione di un impianto RAEE, sottoposto alla condizione sospensiva dell'avveramento della condizione prevista nell'A.U.A., rilasciata dal Libero Consorzio di Enna, che prevede "*L'eventuale subentro nella gestione dello stabilimento da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato con il rilascio di una nuova autorizzazione*". Il rilascio della nuova autorizzazione consentirà al Socio Unico, per il tramite di AeT, di dotarsi di impianti di avvio a recupero e/o di valorizzazione energetica dei rifiuti per massimizzare l'auto sufficienza della filiera e la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto, la Società si è dotata del MOG ex D. Lgs 231/2001 oggetto di revisione di cui il presente Piano costituisce un allegato del Modello stesso. Inoltre, si segnala che nel corso del 2021 l'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, nominato dall'Amministratore Unico in data 29.10.2019 ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi. Per tale motivo la Società ha ritenuto opportuno procedere con la nomina di un O.d.V. collegiale per garantire la necessaria integrazione tra le competenze di carattere civile, amministrativo e penale. Ciò è stato reso indispensabile dalla complessità della struttura di questa Società, le cui attività sono distribuite sue due sedi e vedono impegnati circa 25 dipendenti, cui si aggiungono gli addetti indicati dalle imprese esecutrici di lavori e/o servizi oltre consulenti interessati a vario titolo e, dalla necessità di assicurare trasparenza a tale mole di attività, nel

rispetto delle prescrizioni di legge, comportando il lavoro di più soggetti nell'integrazione appunto delle reciproche competenze. Nell'atto di nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, lo stesso è stato individuato quale soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

A seguito di alcuni accertamenti effettuati, in cui è stato riscontrato in molteplici casi la mancata attestazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi, è stato ulteriormente precisato al personale che il conflitto di interessi deve essere manifestato con specifica formalizzazione. La Società recentemente, poi si è dotata di regolamenti approvati dall'Amministratore Unico, in coerenza con il sistema di controllo interno e il MOG. Per quanto concerne nello specifico l'emergenza sanitaria da covid-19 sia nel 2020 che nel 2021, si segnala che Ambiente e Tecnologia, operando nei servizi essenziali ha immediatamente posto in essere, in coerenza con le disposizioni normative emanate in materia dalle autorità preposte, misure di prevenzione del contagio inclusive, tra l'altro, del distanziamento sociale tra lavoratori e l'introduzione dello smart working, sottoscrivendo specifici protocolli di sicurezza, periodicamente integrati e aggiornati, e adottando altresì specifici provvedimenti in materia. Le politiche, le strategie, gli obiettivi della Società sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali i Bilanci, i Piani Industriali i budget i piani di riorganizzazione approvati dall'Amministratore Unico e dalla Assemblea, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla Società.

L'analisi del contesto interno, oltre ai sopradescritti dati, è stata basata sulla rilevazione e analisi dei processi, c.d. **mappatura dei processi**, quale modo "efficace" di individuare e rappresentare tutte le attività svolte all'interno della società. Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio. L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno. La metodologia utilizzata è coerente con quanto stabilito dall'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019 – 2021 ovvero una metodologia basata su un approccio qualitativo, che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza. L'attività di verifica, finalizzata all'eliminazione delle criticità del sistema prima che l'incidente si verifichi, è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali che sono stati correlati ai reati di cui alla L.190/2012 nonché ai reati presupposto del D. Lgs 231/01. Si riportano di seguito gli indicatori di rischio utilizzati:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

- grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni evento rischioso e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno degli indicatori di rischio di cui sopra. Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'evento rischioso, oggetto di analisi.

L'analisi del rischio effettuata, permette di identificare, per ciascuna area di rischio generale e specifica individuata: - il processo; - l'attività di processo; - le funzioni/direzione aziendali responsabili (c.d. risk owner); - l'evento rischioso; - le misure di prevenzione per la prevenzione della corruzione esistenti per ciascun evento rischioso; - la valutazione complessiva del rischio; - il giudizio sintetico; - i dati, le evidenze e le motivazioni della misurazione applicata; - le misure ulteriori da attuare.

In particolare, gli elementi di cui sopra sono stati valutati, dalla Direzione e dalle funzioni interessate. Le informazioni e valutazioni raccolte, riepilogano, le misure di prevenzione della corruzione in essere e da implementare per il contenimento e l'eliminazione del rischio.

Il P.N.A. precisa che la mappatura assume un vero e proprio carattere strumentale ai fini della identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.

Tutti i processi rilevati sono stati sinteticamente inseriti in una scheda descrittiva c.d. "Mappatura Processi Rischio Reati".

La valutazione è stata condotta con riferimento alle fasi/attività di cui ogni processo si compone ed è stata articolata nelle tre fasi operative di seguito specificate:

- identificazione dei rischi;

- analisi dei rischi;

ponderazione dei rischi

▪ **l'identificazione** consiste nella determinazione di un elenco completo di tutti i processi svolti dall'azienda ed identificazione degli "eventi rischiosi" che possono al loro interno verificarsi, aggregandoli, quindi, nelle c.d. "aree a rischio reato"; il PNA, individua le aree di rischio generali, rispetto alle quali anche Ambiente e Tecnologia è esposta, e segnatamente le seguenti:

- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- affari legali e contenzioso;
- gestione rifiuti;

Tale elenco è da considerarsi indicativo, in quanto AeT, a seguito dello svolgimento dell'attività di risk assessment e coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019 – 2021, ha individuato ulteriori aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto (c.d. aree specifiche). Tali aree sono in particolare le seguenti:

- gestione dei rapporti istituzionali con soci, enti pubblici, Autorità;
- progettazione ed ingegneria;
- gestione infrastrutture informatiche;
- gestione dati personale;
- gestione dati documentali.

▪ **l'analisi** del rischio consiste nella comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;

▪ **la ponderazione** del rischio, fatta sulla base sugli esiti dell'analisi del rischio, è fondamentale per i successivi processi decisionali che dovranno riguardare in particolare l'individuazione di quali rischi necessitano di un trattamento e le relative priorità di attuazione.

• **TRATTAMENTO DEL RISCHIO:**

1. identificazione misure
2. programmazione misure

Il Trattamento del Rischio è la fase in cui vengono individuate le misure più idonee a prevenire i rischi progettandole opportunamente a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.

Per ciascuna misura vanno individuati:

- i responsabili della concreta realizzazione;
- i tempi di attuazione;

▪ gli indicatori di verifica rispetto alla effettiva attuazione (attività di monitoraggio);

L'attività di monitoraggio è continua e trasversale a tutte le fasi ed ha lo scopo ben preciso di individuare eventuali rischi emergenti, identificare processi che possono essere stati tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri di analisi e ponderazione del rischio. Il monitoraggio in capo al solo RPCT non è facilmente attuabile, non avendo attualmente il RPTC una struttura a supporto con risorse specialistiche; pertanto, il RPCT di AeT svolge un ruolo di coordinamento, sovrintendendo le attività e vigilando sulla correttezza dei contributi provenienti dai responsabili delle misure. I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT

La **comunicazione**, finalizzata al coinvolgimento di tutto il personale, avviene attraverso la realizzazione di attività di comunicazione, informazione e formazione.

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi Processi Strumentali la Società, per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza dell'attività e prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231 e della Legge n.190/2012, prevede, nell'ambito del sistema dei controlli ex D. Lgs n.231/2001, la definizione di alcuni Protocolli a presidio delle aree di rischio individuate.

CAPITOLO 5 AZIONE E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le Misure di Prevenzione

Dopo avere effettuato l'analisi del contesto interno, la mappatura dei processi e l'individuazione delle attività a rischio-reato, sono state individuate le azioni correttive e le modalità ritenute più idonee a prevenire i rischi in modo da ridurre la probabilità che l'evento rischioso si verifichi all'interno del contesto aziendale.

Le **misure di prevenzione** previste da Ambiente e Tecnologia e descritte nei paragrafi successivi del presente Piano sono quelle c.d. "general", ovvero si caratterizzano per la capacità di incidere complessivamente sul sistema della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'azienda nel suo complesso. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero quelle che discendono direttamente dalla Legge n.190/12 e s.m.i., dai Decreti attuativi e dalle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. applicabili in quanto compatibili ad Ambiente e Tecnologia S.r.l.,

L'eventuale individuazione e programmazione delle misure di prevenzione specifiche, quelle ovvero dirette a prevenire particolari criticità, verrà effettuata, se necessario, nell'ambito degli aggiornamenti annuali del presente Piano.

Le misure di prevenzione trasversali adottate da Ambiente e Tecnologia sono le seguenti:

1. misure di controllo interno;
2. rotazione o misure alternative;
3. adempimenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs n.39/2013;
4. contratti pubblici;
5. patti integrità;
6. formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per illeciti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i);
7. monitoraggio dei rapporti società – soggetti con cui sono stati stipulati contratti;
8. adempimenti di trasparenza;
9. formazione del personale;
10. conflitto di interessi;
11. attività successiva allo svolgimento del rapporto di lavoro;
12. Codice Etico e Codice di Comportamento;
13. codice Disciplinare;
14. meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (whistleblowing);
15. obblighi informativi e meccanismi di Accountability.

Le suddette misure sono state programmate tenendo conto di quanto disposto:

- nel PNA 2013 e successivi aggiornamenti;
- nella Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*, di cui Ambiente e Tecnologia S.r.l. è destinataria;
- nella Delibera A.N.A.C. n. 1134/17 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*.

In una logica di coordinamento degli interventi e di semplificazione degli adempimenti, nel presente Piano sono state programmate misure idonee a prevenire sia i reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, previsti dal D. Lgs n.231/2001, che quelli commessi in danno della Società specificati nella Legge “Anticorruzione”.

In riferimento a ciascuna misura, sono state/ devono essere stabilite:

- modalità di realizzazione;
- tecniche e frequenza del monitoraggio rispetto al livello di attuazione (anche al fine di valutare, annualmente, la necessità di un loro aggiornamento);
- individuare i soggetti responsabili della loro realizzazione tra i quali rientra anche il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L’efficace attuazione del Piano, e delle misure in esso contenute, dipende dalla collaborazione fattiva del personale a tutti i livelli dell’organizzazione compresi eventuali collaboratori esterni di Ambiente e Tecnologia S.r.l.

Il sistema di prevenzione del rischio di Ambiente e Tecnologia S.r.l. si basa su misure che presentano i seguenti requisiti essenziali:

- **neutralizzazione delle cause di rischio:** la misura deve essere utile ad incidere sulle cause che possono causare l’evento rischioso;
- **sostenibilità economica-organizzativa:** le misure devono essere attuabili dalla Società;
- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione:** le misure devono essere il più possibile aderenti alla realtà aziendale ed alle sue peculiarità.

Una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all’interno della società, sia all’esterno con la pubblicazione del Piano sul sito web dell’azienda.

2. Misure di controllo

Nella predisposizione del Piano, Ambiente e Tecnologia ha valutato l’idoneità del sistema di controllo interno previsto dal Modello 231/2001 al fine di verificare la sua efficacia a prevenire gli specifici reati nelle aree di rischio, sopra identificate, ed inoltre assicurare il coordinamento tra i controlli per la

prevenzione dei rischi di cui al D. Lgs n. 231/01 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla Legge n. 190/2012.

Sebbene il Modello 231/2001 è attualmente oggetto di profonda revisione, al fine di adeguarlo ai mutamenti dell'assetto organizzativo in corso, il sistema di controllo interno di Ambiente e Tecnologia coinvolge ogni settore dell'attività svolta attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ogni possibile conflitto di interesse.

È costituito dall'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'attività aziendale ed in particolare comprende i seguenti elementi:

- il Codice Etico ed il Codice di Comportamento;
- il Sistema Normativo Aziendale che comprende:
 - a) i documenti: dei testi contenenti un insieme di norme dirette a disciplinare una determinata materia, ovvero, indicazioni della direzione, norme di riferimento, norme operative (descrizione del processo e delle specifiche attività che lo compongono), tipologia dei controlli (operativi e di direzione) la loro periodicità, lo scopo e l'indicazione della Funzione competente ad effettuarli;
 - b) gli ordini di servizio contenenti disposizioni di carattere generale;
 - c) le comunicazioni: ovvero dei testi che contengono notizie, informazioni e riferimenti normativi;
 - d) la Struttura gerarchico-funzionale di Ambiente e Tecnologia S.r.l.;
 - e) i Sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni (operativi e di controllo);

Il Sistema Normativo Aziendale, che regola i processi operativi interni, è in continua evoluzione in base:

- a) all'apparato normativo nazionale e regionale;
- b) ad eventuali criticità emerse a seguito dell'attività di controllo effettuata;
- c) ai cambiamenti relativi alla struttura organizzativa aziendale;
- d) ai risultati raggiunti rispetto ad una specifica attività.

3. Rotazione del Personale

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 richiama più volte il concetto di “rotazione del personale” quale misura di prevenzione della corruzione “obbligatoria” da recepire. Nelle linee guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 indirizzate alle Società controllate, l'Autorità ha espresso che *“Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Il ricorso alla rotazione deve, secondo ANAC infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e*

malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.

ANAC peraltro ritiene che qualora “*non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni?”* che attribuisce ai soggetti diversi i compiti di:

- _ svolgere istruttorie e accertamenti;
- _ adottare decisioni;
- _ attuare le decisioni prese;
- _ effettuare verifiche.

La rotazione, come misura specifica di prevenzione della corruzione, trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario e nello specifico di Ambiente e Tecnologia S.r.l. considerate la dotazione organica limitata, le professionalità disponibili e le esigenze organizzative ed operative della Società. Difatti, in relazione alle ridotte dimensioni di AeT ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all’efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare l’Area affidata.

Ambiente e Tecnologia intende adottare altre misure che consentono la separazione di compiti e la separazione ed articolazione delle competenze decisionali anche mediante l’attribuzione di specifiche deleghe ed altresì intende adottare specifiche procedure, con adeguata individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La struttura organizzativa e le procedure interne della Società devono comunque essere orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Una buona pratica adottata è il controllo su pratiche e procedimenti di competenza, a garanzia della correttezza e della legittimità, mediante la doppia sottoscrizione degli atti, sia da parte del Dirigente che dell’Amministratore Unico. Si ha così una supervisione finale del procedimento da parte del Dirigente, superiore gerarchico e soggetto terzo, rispetto a chi ha istruito la pratica.

Oltre alla rotazione c.d. “ordinaria”, che è quella che riguarda il personale dirigenziale e quello non dirigenziale, il PNA prevede anche una rotazione “straordinaria”, introdotto nell’ordinamento italiano

dall'art. 16, comma 1, lett. l – quater del D. Lgs. n. 165/2001 “... nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Il testo normativo non individua le fattispecie di illecito che il datore di lavoro è chiamato a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria. A differenza del “trasferimento a seguito di rinvio a giudizio” disciplinato dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 97/2001, nel caso della “rotazione straordinaria” il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a “condotte di tipo corruttivo”. L'ANAC, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater del D. Lgs. n. 165 del 2001” ha chiarito che l'espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva”, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. Tale misura ha natura non sanzionatoria e carattere eventuale e cautelare ed è tesa a garantire che nel settore ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

In tal casi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L., fermo restando le misure disciplinari applicabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento, il RPCT informa l'Organo Amministrativo, per valutare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione di misure di sospensione dai vigenti incarichi ed eventuale assegnazione ad altro incarico per il dirigente, o assegnazione ad altre unità organizzativa aziendale per il personale non dirigenziale.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente e del CCNL, per l'attuazione della rotazione devono preliminarmente essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e salvaguardia della continuità della gestione delle attività aziendali.

Nel corso del 2021, non si sono registrati casi di rotazione straordinaria, in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

4. Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità⁴ e di Incompatibilità⁵

Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, anche per le società in controllo pubblico il D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli*

⁴ **Inconferibilità**: preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico

⁵ **Incompatibilità**: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In particolare, gli incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nonché con lo svolgimento in proprio di un'attività professionale se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico. Inoltre, gli incarichi dirigenziali sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico.

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Scopo della norma è evitare che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per comportamenti tenuti, possano far dubitare della propria imparzialità e garantire, pertanto, il riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato e la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, il rischio di accordi corruttivi per conseguire un vantaggio in maniera illecita. Al riguardo, come confermato dal PNA 2019, la materia è regolamentata dalla determinazione n. 833/2016 *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”* ove sono state fornite indicazioni operative in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT.

La inconferibilità determinata può essere perpetua o temporanea in relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ed alla tipologia del reato commesso. Le inconferibilità e incompatibilità rientrano tra le misure di natura prettamente preventiva (a tutela dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione) e non sanzionatoria.

Oltre al Decreto n. 39/2013 in materia di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art.11 co. 8 del D.lgs. n. 175/16 ai sensi del quale” gli *amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza*”.

TEMPISTICA

I soggetti interessati dall’obbligo di legge sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.:

1. **all’atto del conferimento dell’incarico** (tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico);
2. **annualmente**, entro il 30 giugno, per quanto riguarda la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

MONITORAGGIO

All’interno dell’azienda, la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed alla Autorità Nazionale Anticorruzione. È demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente agli incarichi dirigenziali posti in essere dall’Amministratore Unico della Società.

In riferimento alla nomina dell’Amministratore Unico e del Revisore dei conti, poiché le stesse

vengono effettuate da parte del socio controllante, le verifiche sulla inconferibilità ed incompatibilità sono svolte dal medesimo Socio, così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 1134/2017.

Gli obblighi in capo al RPCT vengono svolti attraverso:

1. l'accertamento sui precedenti penali, per escludere la sussistenza delle cause ostative previste dall'art.3 del D. Lgs. n.39/2013, avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000.

2. la verifica della insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità si attua all'atto del conferimento dell'incarico all'interessato, nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, attraverso l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato stesso, ed inoltre l'accertamento della insussistenza delle cause di incompatibilità va effettuato annualmente ed a richiesta anche nel corso del rapporto.

Al fine di garantire la sistematica osservanza degli obblighi imposti dal Decreto n. 39/2013 il RPCT, prima che il provvedimento di conferimento d'incarico dirigenziale da parte dell'Organo Amministrativo diventi definitivo, procede alla verifica della dichiarazione resa dall'interessato in merito alla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, ed annualmente, ed anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, controlla che sia riconfermata la insussistenza delle cause di incompatibilità, attraverso i canali istituzionali (Tribunale, ordini professionali, fascicolo personale, ecc.) Le suddette dichiarazioni, rientrando tra gli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs n.33/2013, sono pubblicate nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale. Al fine, inoltre, di assicurare l'attuazione di tutte le misure previste dalla legge devono essere inserite espressamente negli atti di attribuzione degli incarichi, o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi, tutte le cause di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D. Lgs n.39/2013. Oltre alla suddetta vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione pubblica, società in controllo pubblico, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico, viene effettuata anche una vigilanza esterna, condotta, dall'Autorità nazionale anticorruzione. A norma dell'art. 16 del Decreto n. 39/2013, l'Autorità "*vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*". Il potere di accertamento dell'Autorità si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo. Ove l'ANAC ritenga violate le disposizioni del D. Lgs n.39/2013, accerta la nullità dell'atto di conferimento. L'art. 17 del suddetto Decreto specifica, inoltre, le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità ovvero:

1. gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di legge e i relativi contratti sono nulli (art 17 D. Lgs n.39/2013); il successivo art. 19, con riferimento, invece, ai casi di

incompatibilità prevede:

2. la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ulteriori sanzioni sono previste dall'art.18 del suddetto Decreto a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi.

Si rimandano alla delibera dell'Autorità n. 1201 del 18 dicembre 2019 gli approfondimenti in merito alle "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 D. Lgs n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001" che potranno essere oggetto di recepimento in ulteriori misure da introdurre, ove ritenuto necessario, nel corso del corrente anno.

RESPONSABILITÀ

Il RPCT è individuato dall'art.15 del D. Lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del suddetto Decreto e, inoltre, gli è assegnato il compito di contestare la situazione di inconfiribilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'A.N.A.C. Qualora, quindi, il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D. Lgs n. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconfiribilità la contestazione della possibile violazione va fatta nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il RPCT è dunque il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'A.N.A.C. e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconfiribilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconfiribile. Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, il RPCT ha il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico.

Il RPCT riveste, pertanto, all'interno dell'Azienda un ruolo essenziale nell'attuazione della disciplina, riconosciuto anche dal giudice amministrativo.

5. Contratti Pubblici

L'area di rischio dei contratti pubblici è di seguito analizzata secondo le indicazioni dell'ANAC e suddivisa nelle fasi di: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione del contratto.

■ PROGRAMMAZIONE

Il rischio intrinseco di questa fase è che venga definito un fabbisogno non correlato ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire uno specifico operatore economico.

Possibili anomalie riconducibili a questa fase possono essere il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto, la presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi soggetti.

MONITORAGGIO

Ai fini della prevenzione il RPCT verifica che sia vietato il ricorso a procedure di urgenza nonché la reiterazione di piccoli affidamenti (c.d. sottosoglia) riferiti agli stessi acquisti in un determinato arco temporale.

Tra le ulteriori possibili misure di prevenzione che Ambiente e Tecnologia intende adottare si richiamano:

- programmazione annuale degli investimenti;
- previa gara, contratti di durata per forniture periodiche;
- per rilevanti importi contrattuali, tempestivo obbligo di informazione nei confronti del RPCT in caso di proroga o affidamenti d'urgenza.

■ PROGETTAZIONE DELLE GARE

Alcuni dei rischi di questa fase sono riconducibili a:

- a) nomina del Responsabile del procedimento in rapporti di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- b) fuga di notizie che anticipino ad alcuni concorrenti i contenuti della documentazione di gara;
- c) predisposizione di clausole contrattuali vaghe per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- d) definizione di requisiti ad hoc per favorire una determinata impresa;
- e) formulazione di criteri di valutazione e attribuzione di punteggi atti ad avvantaggiare il fornitore uscente.

Tra le possibili misure di prevenzione che Ambiente e Tecnologia intende adottare si richiamano:

- a) l'obbligo di motivazione nella richiesta o ordine di acquisto in merito alla scelta della procedura e del sistema di affidamento adottato;
- b) l'adozione di misure volte a garantire la nomina di RUP a persone in possesso dei necessari requisiti.

In caso di procedure negoziate:

1. la preventiva individuazione dei presupposti legali per indire le stesse o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del procedimento;
2. l'adozione di direttive e linee guida che disciplinino la procedura da seguire con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/13.

MONITORAGGIO

Come in fase di programmazione, anche in quella di progettazione, il RPCT verifica che sia:

- a) assicurata una corretta alternanza nel ruolo di Responsabile del procedimento e/o evitato che lo stesso venga supportato dai medesimi tecnici esterni;
- b) evitato il ricorso a concessioni o altre fattispecie contrattuali anziché agli appalti;
- c) vietata la previsione di ingiustificati requisiti restrittivi alla partecipazione;
- d) vietato il ricorso a procedure di urgenza nonché la reiterazione di piccoli affidamenti (c.d. sottosoglia) riferiti agli stessi acquisti in un ridotto arco temporale.

■ SELEZIONE DEL CONTRAENTE

I possibili rischi di questa fase riguardano la manipolazione dei processi di pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione e verifica delle anomalie delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici da parte degli attori coinvolti (RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti ecc.), al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

Le anomalie possono essere: l'assenza di pubblicità del bando o di altra documentazione rilevante, l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami e ricorsi da parte di concorrenti esclusi, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, la presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una sola offerta valida.

MONITORAGGIO

Il RPCT, con il supporto degli altri responsabili di Settore, monitora il numero di procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta, e delle offerte escluse in un determinato arco temporale rispetto alle offerte presentate.

Tra le possibili misure di prevenzione che Ambiente e Tecnologia intende adottare si richiamano:

- a) accessibilità on line della documentazione di gara o pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione;
- b) obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni;
- c) individuazione di appositi archivi per la conservazione della documentazione.

■ VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

I possibili rischi di questa fase riguardano sia l'alterazione o l'omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o alterare la graduatoria, sia la violazione delle norme sulla trasparenza per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Monitoraggio

Il RPCT, con il supporto degli altri responsabili di Settore, anche sulla base di presenza di denunce/ricorsi che evidenzino violazioni di legge, mancata, inesatta o incompleta effettuazione delle comunicazioni inerenti ai mancati inviti, immotivato ritardo nella formalizzazione del processo di aggiudicazione definitiva e nella stipula del contratto, vigila sulla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

Ambiente e Tecnologia introduce un termine di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.

■ ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I possibili rischi di questa fase riguardano la mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei progetti aggiudicati e subappaltati da Ambiente e Tecnologia, rispetto al cronoprogramma al fine di evitare penali o risoluzione del contratto, l'apposizione di riserve generiche, il ricorso a sistemi alternativi per dirimere le controversie.

Le anomalie che possono manifestarsi in questa fase riguardano la motivazione incoerente o illogica sullo svolgimento dei progetti aggiudicati da Ambiente e Tecnologia e subappaltati ad altri enti, concessione di proroghe nei tempi di esecuzione, l'ammissione di riserve oltre i limiti consentiti dalla legge.

Monitoraggio

Il RPCT vigila, con il supporto dei responsabili di Settore, durante le fasi di approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, gestione delle controversie, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Tra le possibili misure di prevenzione che ambiente e tecnologia intende adottare si richiamano:

- controllo sull'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione;
- previsione di una relazione con valore interno da inviarsi al RPCT da parte del RUP contenente l'istruttoria condotta sulla legittimità delle riserve.

■ RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI.

I possibili rischi di questa fase riguardano le alterazioni o le omissioni delle attività di controllo, l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o non tracciati.

Monitoraggio

Il RPCT vigila, con il supporto dei responsabili di Settore, anche sulla base dello scostamento medio dei costi e dei tempi rispetto ai contratti aggiudicati, su:

incompletezza della documentazione inviata dal RUP ai sensi dell'art. 10 c. 7 del DPR 207/2010 (contratto, relazione al conto finale, ordinativi di pagamento con gli allegati di spesa relativi, relazione degli organi di collaudo e certificato di collaudo, esiti stragiudiziali, arbitrari e giudiziali sulle controversie), mancato invio al RUP della documentazione prevista, emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

Ambiente e Tecnologia pubblica sul sito le procedure di gara espletate.

6. Patti di Integrità negli Affidamenti

L'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito clausole di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Tali clausole integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e, costituendo documenti di gara, decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”*

Sebbene la Società non abbia ancora aderito ad alcun Protocollo di Integrità, l'Amministratore Unico con delibera datata 29.06.2020 ha approvato il “Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l.” che è un presidio volto a scongiurare possibili fenomeni di infiltrazione mafiosa e volto al controllo e contrasto degli stessi. Con la sottoscrizione del patto d'integrità viene sancito l'impegno, quale misura di prevenzione della corruzione, tra la Società e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso delle stesse che in sede di esecuzione dei relativi contratti.

TEMPISTICA

I concorrenti alle procedure di gara sottoscrivono un modulo con cui dichiarano di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine

di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il modulo recante gli obblighi che vengono assunti dai citati soggetti e dalla Società, insieme all'indicazione delle sanzioni irrogabili per il mancato rispetto degli stessi, prevede espressamente quella della esclusione dalla procedura di gara in corso per il caso di mancata sottoscrizione del citato impegno e costituisce, altresì, allegato alla documentazione di gara.

MONITORAGGIO

La vigilanza sull'osservanza del Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia è demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sebbene, ad oggi, in materia di appalti, non si siano verificati in azienda fenomeni di natura corruttiva, anche in considerazione di quanto evidenziato nell'ambito del contesto esterno del presente Piano, nel periodo di vigenza dello stesso continueranno gli approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di introdurre eventuali ulteriori misure quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa ove se ne verificano i presupposti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Autorità del 28 giugno 2017 (*"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti"*).

7. Formazione di Commissioni, Assegnazione agli Uffici, Conferimenti di Incarichi in Caso di Condanna per Delitti Contro la Pubblica Amministrazione (Art. 35 bis del D.LGS. n. 165/2001 e s.m.i.)

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati, nel solco delle misure che anticipano la tutela al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni.

Disposizioni specifiche in tal senso sono previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., introdotto dalla Legge 190/2012, applicabile ai sensi di quanto confermato sin dal PNA 2013 alle società partecipate ove sono stabilite preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione.

Tale norma pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione e prevede, in particolare:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.

La durata della citata inconfiribilità è illimitata. Sul punto, l'ANAC si è riservata di inoltrare una segnalazione a Governo e Parlamento.

TEMPISTICA

Al riguardo, la Società intende introdurre misure volte a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e/o di soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle Commissioni per la valutazione dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle procedure indette dalla Società, delle Commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- nella vigenza delle sopracitate norme, con riferimento agli incarichi già conferiti ed al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione (in particolare, certificato del casellario giudiziale che attesta l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato e certificato dei carichi pendenti che attesta l'esistenza di procedimenti penali in corso) a seguito di acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. (richiamato dall'art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società deve:

- astenersi dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- provvedere a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del citato D. Lgs.

MONITORAGGIO

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede

tempestivamente ad informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

Al riguardo, la Società:

- intende impartire direttive interne affinché nelle richieste di conferimento degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative allo stesso;
- conformare le procedure aziendali in materia a quanto previsto dalla citata normativa.

Si rimandano alla delibera dell'Autorità n. 1201 del 18 dicembre 2019 gli approfondimenti in merito alle *“Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 D. Lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”* che potranno essere oggetto di recepimento in ulteriori misure da introdurre, ove ritenuto necessario, nel corso del corrente anno.

8. Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono Stati Stipulati Contratti

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 è previsto che i soggetti affidatari di contratti o di incarichi, prima della sottoscrizione degli stessi, rilascino una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini del monitoraggio sulla sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Società.

9. Conflitto di Interesse

La Legge n. 190/2012 prevede, all'art. 1 co. 41, come altra misura di prevenzione della corruzione l'obbligo di astensione in caso di “conflitto d'interesse” per i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali ed inoltre, a carico dei medesimi soggetti, anche il dovere di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- Linee guida ANAC n. 15/2019, “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Ambiente e Tecnologia attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della Società. Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa

vigente in materia di conflitto di interesse, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento, l'Amministratore Unico, ogni dipendente, compreso il dirigente, collaboratore e/o consulente, competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi ed astenendosi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nello specifico il soggetto rientrante in una delle categorie sopra individuate ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge/convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale. In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente, collaboratore/consulente delegato a curare l'interesse della Società stessa. In concreto la situazione di conflitto di interesse si configura qualora un dipendente, collaboratore/consulente a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società.

Si tratta quindi di una condizione che determina il rischio della commissione di condotte dannose per la Società a prescindere che ad essa segua o meno concretamente una condotta impropria. Pertanto, alle situazioni di conflitto di interessi reale e concreto, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, sebbene non tipizzate potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici non rispettando, in generale, l'imparzialità amministrativa.

Ogni qual volta emergono rilievi in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi il soggetto interessato o la funzione aziendale che ne viene a conoscenza né da tempestiva informazione al RPCT e al dirigente/superiore gerarchico. Quest'ultimo, in coordinamento con gli altri soggetti interessati, nel caso rilevi la sussistenza del conflitto di interesse decide sull'eventuale astensione. A tal fine tutti coloro a cui la Società ha conferito un contratto di lavoro autonomo, la funzione di RUP e/o DEC o Direttore dei Lavori, di componente di commissione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture o nelle altre ipotesi espressamente previste dalle procedure aziendali, prima della assunzione del relativo incarico, utilizzando il modulo predisposto da Ambiente e Tecnologia, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. con cui i soggetti dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al momento della partecipazione alla

gara (in conformità alla deliberazione dell’Autorità n. 494/2019) e dell’assunzione dell’incarico/funzione in relazione alle attività da realizzare presso Ambiente e Tecnologia S.r.l. garantendo ove il conflitto sussista, l’astensione dalle stesse. Nelle citate dichiarazioni i soggetti interessati si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato. Il dirigente/superiore gerarchico che, in assenza di comunicazioni da parte del soggetto interessato, venga, comunque, a conoscenza di circostanze dalle quali derivi l’obbligo di astensione a carico di uno dei propri collaboratori, decide sull’eventuale astensione dai compiti assegnati alla risorsa e provvede a darne comunicazione scritta alla medesima, motivando le ragioni poste a fondamento della decisione. Gli esiti delle decisioni sono comunicati al RPCT. Con riferimento alle modalità di gestione del conflitto, come evidenziato nelle linee guida ANAC n.25/2020 in materia, il Dirigente/superiore gerarchico della risorsa interessata, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza della situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con essa, se la situazione è tale da mettere a rischio l’imparzialità dell’azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Ove, ad esito di quanto sopra, il conflitto risulti sussistente spetta al già menzionato Dirigente/superiore gerarchico individuare una misura idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e ad evitare il prodursi del possibile danno erariale, tra cui, ad esempio, la sostituzione della risorsa dallo svolgimento dell’attività in cui si è profilata la situazione di conflitto, avocando a sé lo svolgimento della stessa. Qualora la sostituzione della risorsa non possa avvenire per giustificati motivi (es. il possesso di specifici requisiti), egli potrà optare per l’adozione di formule organizzative alternative debitamente motivate invitando la stessa alla prosecuzione dell’attività, operando con trasparenza e diligenza e/o imponendo obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate ovvero richiamando l’intervento di altri soggetti, con funzione di supervisione e controllo. La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente questi è tenuto ad informare per iscritto il R.P.C.T., che avrà il compito di valutare le iniziative da assumere.

10. Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali

La Legge 190/2012 ha introdotto alcune modifiche all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi. Come infatti esplicitato anche dal PNA il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dalla Società e di incarichi extra istituzionali può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli generali che l’azienda è tesa a soddisfare, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi e comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Infatti, la concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dipendente stesso. Per incarichi “extra-istituzionali” (esterni) si intendono tutte quelle prestazioni lavorative non comprese nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Società, rese dal personale

dipendente a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con AeT. Il conferimento di incarichi d'ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può avvenire solo a favore di soggetti che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale.

Intento di AeT è di attivare una procedura regolamentare che disciplini lo svolgimento, da parte del personale dipendente (anche in regime di aspettativa o distacco), di incarichi e attività al di fuori del rapporto di lavoro con Ambiente e Tecnologia S.r.l., a favore di soggetti pubblici o privati che preveda il divieto tout court, per tutto il personale di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse di AeT, che devono in ogni caso essere autorizzati dalla Società.

11. Attività successiva allo svolgimento del rapporto di lavoro: *divieto di pantouflage*

L'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Con detto divieto si vuole dunque evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte dell'amministrazione, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Benché la disposizione contenuta nel comma 16-ter del citato art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, faccia riferimento ai dipendenti pubblici e non a quelli delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'ambito di applicazione del divieto di pantouflage, così come disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Con riferimento a detta estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del divieto di pantouflage, operata dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013, il quale dispone che *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*, l'ANAC nel PNA 2019 ha precisato quanto segue: *“[...] negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori*

generalisti, in quanto muniti di poteri gestionali. - non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.” ANAC ha inoltre precisato che “il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall’applicazione dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali. Per tale ragione in Ambiente e Tecnologia S.r.l., attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D. Lgs. 39/2013, sono soggetti al divieto di pantouflage l’Amministratore Unico ed il Direttore Generale.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. I soggetti con poteri autoritativi e negoziali, oggetto di divieto di pantouflage, sono quelli che, per conto della Società, esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.

Per quanto riguarda il contenuto dei poteri autoritativi e negoziali, in essi rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. In linea generale, quindi, fra i poteri autoritativi e negoziali siano da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione del divieto di pantouflage, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti all’ex dipendente da soggetti privati sono nulli.

Per quanto detto, Ambiente e Tecnologia si impegna ad assumere iniziative al fine di garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

12. Codice Etico e Codice di Comportamento

●Codice Etico

La Società, ha adottato il Modello Organizzativo ex 231/2001 e s.m.i., in data 29/01/2019 ed ha adottato anche un Codice etico e di condotta. Successivamente nella discrezionalità che regola l’operato della Società, nella qualità di soggetto che agisce in regime di diritto privato, pur se controllata tramite il socio unico da Enti Locali, si è determinato di apportare modifiche ed integrazioni al Codice etico,

adottato con delibera dell'Amministratore Unico del 29.06.2020, al fine di meglio recepire i principi ivi contenuti avendo cura, tra l'altro, di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il Codice etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche e promuove l'attuazione di buone pratiche di comportamento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse. Il Codice etico è vincolante per i comportamenti di tutti: Amministratore Unico, Dirigente, dipendenti e collaboratori esterni e fornitori di Ambiente e Tecnologia; i destinatari del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad integrare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi. I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 di cui la Società si è dotata e con il quale il presente Piano si integra, fermi restando i relativi ambiti di applicazione, opportunamente aggiornati. Le misure sanzionatorie sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare.

● **Codice di Comportamento**

La Società ha adottato anche, con delibera dell'Amministratore Unico del 29.06.2020 il Codice di Comportamento. Finalità del Codice è fissare le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei principi enunciati dalle leggi e dai regolamenti. A tal proposito, a seguito dell'emanazione della Legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di whistleblowing recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni illecite conosciute nell'ambito di un rapporto di lavoro, il Codice di Comportamento ha recepito le relative previsioni finalizzate alla tutela dell'attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell'anonimato, la protezione del segnalante nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell'ambito del rapporto di lavoro ed in merito alla responsabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni secondo la procedura cd. whistleblowing, di cui si dirà in appresso. Al fine di garantire un'efficace applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano in materia di rotazione del personale e della misura alternativa della c.d. segregazione delle funzioni, sono stati, inoltre, introdotti nel predetto documento specifici obblighi informativi per tutti i dipendenti circa la pendenza di eventuali procedimenti penali a loro carico al fine di far comprendere sia la dimensione valoriale che disciplinare dello stesso.

L'inosservanza delle norme di comportamento di cui ai citati Codici, ed in particolar modo di quelle poste a presidio della prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi o di quelle inerenti ai doveri di collaborazione con il RPCT nell'attuazione del Piano e delle misure ivi previste, danno luogo a responsabilità disciplinare e, conseguentemente, all'applicazione delle relative sanzioni. Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei citati Codici è, tra l'altro, assicurato dalla dirigenza e dai responsabili di ciascuna funzione e gli stessi hanno il dovere di segnalare violazioni accertate ai fini della tempestiva

attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente. Il controllo sul rispetto del Codice etico e del Codice di Comportamento da parte della dirigenza nonché sulla mancata vigilanza da parte di quest'ultimo circa l'attuazione ed il rispetto dello stesso nell'ambito delle funzioni di cui è responsabile, è svolto dal soggetto gerarchicamente superiore che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei Codici non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge ma, altresì, per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico del documento.

Sistema Disciplinare

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel “Modello 231” e nel presente Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14 Legge n.190/2012) ed il suo accertamento attiva il procedimento delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Codice sanzionatorio e nei CCNL. L'esistenza di un adeguato sistema disciplinare teso a punire anche il mancato rispetto dei principi espressi nel Codice di comportamento rappresenta, inoltre, un elemento essenziale per l'attuazione ed il mantenimento di un efficace sistema di contrasto alla corruzione. La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di “Anticorruzione” introdotta dalla Legge n. 190/2012. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del Giudice in sede penale.

Più in dettaglio, le sanzioni irrogabili sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivi;
- licenziamento per giusta causa

12. Meccanismi di Segnalazione di Accertate o Presunte Violazioni delle Regole Aziendali (wistleblowing)

L'istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 190/2012, mediante inserimento all'interno del D. Lgs 165/2001 dell'art. 54-bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il whistleblowing è stato poi oggetto di riforma ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179 che in

particolare all'art. 1 ha modificato l'art. 54-bis predetto. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla citata norma si rileva l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. In ambito soggettivo, l'integrazione della disciplina ha riguardato l'applicazione dell'art. 54-bis che amplia la platea dei soggetti destinatari del whistleblowing, rispetto alla disciplina previgente che faceva riferimento genericamente a "dipendenti pubblici". L'articolo 1, comma 2 della legge n. 179/2017, ai fini del whistleblowing, ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in sintonia quindi con precedenti riforme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che avevano ampliato l'ambito dei soggetti, che a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della legge n. 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013. Per tale motivo a decorrere dal 2020 è stato predisposto un modello per la segnalazione delle condotte illecite ed è stata introdotta una specifica procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd whistleblower) di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, che prevede, al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni che le stesse siano presentate preferibilmente mediante posta elettronica, all'indirizzo: anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it in uso esclusivo al RPCT. Senonché l'ANAC con delibera n. 469/2021, ha aggiornato le Linee guida in materia di Whistleblowing rendendo necessario l'aggiornamento della procedura. Occorre premettere che i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche tutte le situazioni in cui si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico. A tal proposito le Linee guida evidenziano i due tratti essenziali delle segnalazioni: che il fine sia quello di tutelare l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che sia palese il nesso con il rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che Ambiente e Tecnologia ha aderito al progetto "WhistleblowingPA" (promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali) ed ha attivato una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in materia, anche ai fini della ricezione di segnalazioni più qualificate e della garanzia di standard di sicurezza più elevati sia in relazione all'identità del segnalante che al contenuto delle segnalazioni). Preliminarmente, occorre che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede" e, pertanto, che sia effettuata nell'interesse dell'integrità della Società: l'istituto è, infatti, finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti dei soggetti pubblici e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali. Di seguito viene indicata la procedura di segnalazione degli illeciti, avendo presente che la procedura identifica e definisce:

- il soggetto segnalante (cd. whistleblower);
- il contenuto delle segnalazioni;
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria;

- la gestione delle segnalazioni;
- le responsabilità del whistleblower;
- gli obblighi del destinatario delle segnalazioni;
- la conservazione documentale.

Il soggetto segnalante (cd. whistleblower): Si definisce soggetto segnalante chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Soggetti segnalanti sono i dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, di Ambiente e Tecnologia S.r.l. che siano o siano stati testimoni, anche indirettamente, di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro. In caso di comando, distacco (o situazioni analoghe), il dipendente può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa (rivolgendo la segnalazione all'ANAC o all'amministrazione interessata). Possono segnalare anche dipendenti o collaboratori di un fornitore della Società che ne sia venuto a conoscenza o che ne sia testimone. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del Whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica e non sussiste il requisito soggettivo. Occorre precisare inoltre che il soggetto segnalante che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non può esimersi dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

Il contenuto della segnalazione: La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l. Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell'azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l'adozione di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di deviare l'azione di Ambiente e Tecnologia dalla cura imparziale del bene pubblico. Occorre precisare che nello specifico, non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del Whistleblowing: possono essere segnalate tutte quelle situazioni in grado di arrecare danno o pregiudizio ad AeT, come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità, anche riconducibili a violazioni del Codice etico e comportamenti ascrivibili a condotte illecite rilevanti per le violazioni del Modello ex art. D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, irregolarità contabili, false dichiarazioni, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, demansionamenti, mobbing, sprechi, ecc.). Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il

pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di Ambiente e Tecnologia. Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) di Ambiente e Tecnologia.

La segnalazione, effettuata con le modalità di cui al punto successivo, deve contenere a pena di inammissibilità:

1. il nominativo e i recapiti del segnalante;
2. l'ufficio di appartenenza e la qualifica/mansione svolta;
3. la descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

La segnalazione deve inoltre essere corredata degli eventuali documenti che possano suffragare i fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi. Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura. È possibile segnalare anche attività illecite non ancora compiute ma che si ritenga possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. La disciplina del whistleblowing non si applica in caso di "lamentele" di carattere personale, come ad esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, che sono disciplinate da altre procedure. Ambiente e Tecnologia auspica che il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si impegna a disincentivare ed impedire atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori tra i colleghi. Pertanto, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando le condotte di cui sopra dandone adeguata informativa nei casi di accertata "mala fede".

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni: Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione ed alla fondatezza del fatto segnalato e possono essere effettuate – con garanzia di anonimato- con le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, scelta prioritaria, con garanzia di anonimato, disponibile al seguente link: <https://ambienteetecnologiasrl@whistleblowing.it> condiviso, inoltre, sulla home page del sito istituzionale della Società, nella relativa sezione "Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Segnalazione condotte illecite (whistleblowing)". Si evidenzia, al riguardo, che la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia internamente che esternamente alla Società. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. In tale caso nel momento dell'invio della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- mediante invio dell'apposito modello di cui all'allegato ___ al presente Piano, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail dedicato anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it in uso esclusivo al RPCT. È garantita la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia. L'utilizzo di tale canale è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

La segnalazione in alternativa alle suddette modalità può essere effettuata direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it.

I fatti possono anche essere denunciati direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa segnalazione ad Ambiente e Tecnologia o all'ANAC. Se i fatti rientrano tra i reati procedibili d'ufficio, occorre tenere a mente, come sopra menzionato, che i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della presente procedura, segnalazioni anonime e non circostanziate, o non inviate tramite i canali di presentazione "Whistleblowing". Le segnalazioni e la relativa documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

Il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria: Il destinatario esclusivo delle segnalazioni di whistleblowing è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Egli, garantendo l'anonimato informa della ricezione di tali segnalazioni l'Organismo di Vigilanza. In conformità alle linee guida ANAC, le segnalazioni anonime non sono considerate ai sensi della presente procedura come fattispecie di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e non sono trattate dal RPCT. Le predette segnalazioni anonime, che pure possono essere oggetto di considerazione, vengono trasmesse all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

La gestione della segnalazione: Ricevuta la segnalazione, il RPCT, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, cura, l'istruttoria e valuta oggettivamente i fatti utilizzando, per analogia, i parametri di valutazione di cui alle citate linee guida ANAC. È nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, procedere con l'audizione del segnalante (se consenziente) e di eventuali altri soggetti (anche indicati dal segnalante), che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della

segnalazione, il RPCT effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui all'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001. Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante, all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza. Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Ambiente e Tecnologia;
- b) manifesta incompetenza di Ambiente e Tecnologia sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Nei casi di cui alle lettere c) e g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

A seguito della positiva valutazione preliminare, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione preliminare. L'Amministratore Unico può, motivandolo, autorizzare il RPCT ad estendere tali termini. La mancata attività di verifica e analisi da parte del RPCT è soggetta all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, secondo il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio". Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti di Ambiente e Tecnologia, da individuare con specifico atto di nomina dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT. Il gruppo di lavoro acquisisce la qualifica di "soggetti istruttori" della segnalazione. Sia il RPCT che ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato ha l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente procedura costituisce grave illecito disciplinare. Qualora, invece, la segnalazione risulti, in tutto o in parte, fondata, il RPCT,

informa dell'esito il segnalante tramite la piattaforma informatica e, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione;
2. in caso contrario ove la segnalazione risulti fondata, provvede, in relazione alla natura della stessa ed ai profili di illiceità riscontrati, a
 - a) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico per i provvedimenti di competenza per l'avvio dell'azione disciplinare informandone anche il superiore gerarchico dell'autore della violazione accertata (per procedimenti di ordinaria vigilanza);
 - b) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
 - c) presentare denuncia alla Corte dei Conti;
 - d) inoltrare la segnalazione all'ANAC.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, Ambiente e Tecnologia è tenuta a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del "Whistleblower". Qualora l'identità del segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT vi provvede previa notifica, anche preventiva, al segnalante. Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

- un procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice penale che prevede l'obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dalla Società ma dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (in quanto l'art. 203 CPP prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati, come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).

- un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria, in quanto, come per il procedimento penale vige l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati;

- un procedimento disciplinare interno, l'identità non può essere svelata. In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove la stessa risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

Qualora la segnalazione riguardi comportamenti ascrivibili a condotte illecite ex D. Lgs 231/01 e s.m.i. il RPCT informa dei fatti l'Organismo di Vigilanza, il quale avvia la fase istruttoria d'intesa con il medesimo. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante. In caso di ricezione di segnalazioni "anonime", quindi, dopo una valutazione preliminare l'indagine viene effettuata dall'O.d.V., in collaborazione con il RPCT, che provvede a richiedere un'istruttoria interna alle strutture aziendali

competenti in relazione all'area in cui si è verificata la violazione denunciata, richiedendo alle stesse un pronto riscontro sull'esito finale dell'indagine. Successivamente alla ricezione del report da parte della struttura interna competente, l'O.d.V. provvede ad avviare la fase istruttoria e, all'esito della stessa, in caso ritenga fondata la segnalazione, provvede ad informare il RPCT nonché l'Amministratore Unico per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il lavoratore può inviare la propria segnalazione all'Amministratore Unico e/o all'Organismo di Vigilanza. Questi effettuano le loro valutazioni, eventualmente con l'ausilio di uno o più componenti del gruppo di lavoro di supporto al citato Responsabile, e provvede, quindi, ad inoltrare la segnalazione, se ritenuta rilevante, all'ANAC o alla Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta manifestamente infondata viene, invece, archiviata. Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi il RPCT è tenuto ad informare l'organo di indirizzo politico che provvederà ad individuare il soggetto cui affidare l'istruttoria. Al RPCT spetta anche la funzione di "Custode delle identità" potendo utilizzare egli soltanto la chiave telematica assegnata dalla piattaforma alla segnalazione, necessaria per decriptare l'identità del segnalante. Terminata la procedura, il RPCT potrà utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione, in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Conseguentemente predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato. Al RPCT sono comunicati l'avvio del procedimento disciplinare ed i conseguenti provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le condotte illecite oltre alle misure correttive adottate per prevenire ulteriori e analoghi episodi.

Le responsabilità del whistleblower: La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Gli obblighi del destinatario delle segnalazioni: Il RPCT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni, e si riserva il diritto di segnalare all'Amministratore Unico l'adozione delle opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La riservatezza dell'identità del segnalante è in ogni caso garantita dalla conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati ed in particolare: i dati personali del segnalante devono essere oscurati (e lo sono tramite la procedura telematica che li crittografa) e la documentazione allegata alla segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013. Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza l'espresso consenso del segnalante, che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti. È necessario precisare che le Linee guida ANAC statuiscono espressamente che in caso in cui il segnalante subisca per effetto della segnalazione una delle seguenti misure disciplinare: sanzione, demansionamento, licenziamento a causa della segnalazione, o altre azioni discriminatorie e/o ritorsive (o sia destinatario di comportamenti od omissioni con effetti discriminatori o ritorsivi) può comunicarle all'ANAC, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali: spetterà al datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti adottati nei suoi confronti siano estranei alla segnalazione. Tuttavia, nessuna tutela è prevista nei casi in cui chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Nessuna tutela è inoltre prevista nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. Nei limiti previsti dalla L. 179/2017, è invece esclusa la responsabilità del segnalante qualora, ai fini di adempiere agli obblighi del "whistleblower", il dipendente sveli segreti d'ufficio, aziendali, professionali, scientifici o industriali, purchè non eccedenti il fine, ovvero violi l'obbligo di fedeltà. Qualora Ambiente e Tecnologia S.r.l. non abbia tutelato l'identità del segnalante o agisca contro lo stesso è soggetto all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Ambiente e Tecnologia S.r.l., tuttavia, non può essere considerata responsabile nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi (es. organi di stampa) e l'identità sia stata svelata da altri (in quel caso la segnalazione non sarà più sottratta all'accesso agli atti di cui si è detto sopra).

Conservazione dei dati: Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Ambiente e Tecnologia individuati dal RPCT, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. Salvo quanto previsto da specifiche

disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

13. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

Il sistema di controllo preventivo finalizzato a prevenire la corruzione comprende inoltre le seguenti misure:

Misure operative standardizzate AeT sta implementando l'introduzione di misure operative standardizzate attraverso l'utilizzo di modelli adeguatamente aggiornati rispetto alla normativa vigente ad alle norme di autoregolamentazione aziendali quali ad esempio le determine a contrarre.

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto della prevenzione particolarmente efficace riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, sistemi di gestione e controllo dell'attività amministrativa. L'informatizzazione dei processi, infatti, consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, agevolando il controllo dell'attività ed evidenziandone, per ciascuna fase, le connesse responsabilità ed i momenti di maggior criticità. In questo quadro AeT vuole procedere con l'informatizzazione dei propri processi, con la volontà perseguire nel prossimo triennio tale obiettivo.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, con la presenza di un Organismo di Vigilanza indipendente, volto a verificare l'attuazione del Modello;

Il sistema di gestione integrato.

CAPITOLO 6 SEZIONE TRASPARENZA

1. Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

La trasparenza assume un ruolo di rilevanza cruciale quale strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell'integrità e dell'etica delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate come AeT, e, pertanto, quale fondamentale misura di prevenzione dei rischi di corruzione. Quanto sopra è ribadito anche nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 ove è confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l'integrità.

In attuazione della Legge quadro n.190/2012 è stato emanato il D. Lgs 14 marzo 2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A."* modificato, in buona parte, dal D. Lgs n. 97/16 del 25 maggio 2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n.190 e D.Lgs n.33/2013 ai sensi dell'art.7 della Legge n.214/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

In particolare, il Decreto n. 97/2016 introduce le seguenti innovazioni:

- a) ridefinisce, in tema di trasparenza, l'ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis del D. Lgs n.33/2013, come introdotto dal D. Lgs n. 97/2016);
- b) razionalizza gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione

degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;

c) introduce, accanto all'accesso civico "semplice", l'accesso civico c.d. "generalizzato" (F.O.I.A. **Freedom of Information Act** nella definizione inglese) che consente l'accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici, società controllate o partecipate, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti (art. 5 e 5-bis);

d) prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A. e gli altri enti destinatari, di redigere il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in un'apposita "sezione" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dedicata alla trasparenza, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

e) la nomina di un unico Responsabile sia della corruzione che della trasparenza.

Un'importante novità introdotta riguarda principalmente la modifica alla nozione del principio generale di trasparenza non più semplicemente intesa come accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni "ulteriori" rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

L'art.1, co.1 D. Lgs n.33/2013, così modificato dall'art.2 co.1 D. Lgs n. 97/2016, definisce la trasparenza *"come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. La trasparenza così intesa assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità. Con l'emanazione del D. Lgs n.33/2013 è stato previsto che ogni amministrazione, destinataria delle disposizioni, tra cui anche Ambiente e Tecnologia, crei all'interno del proprio sito web un'apposita sezione denominata **"Società Trasparente"** dove fare confluire tutte le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e la sua attività, secondo precisi obblighi di pubblicazione fissati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione che ne stabilisce organizzazione e struttura. La Delibera A.N.A.C. n.1310/2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs n.33/2013 come modificato dal D. Lgs n. 97/2016"*, opera una generale ricognizione dei suddetti obblighi di pubblicazione e fornisce indicazioni precise al fine di supportare i soggetti destinatari nell'applicazione della misura previste.

La pubblicazione e la diffusione dei dati nella sezione "Società Trasparente" devono avvenire nel rispetto di alcuni criteri qualitativi, indicati nell'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, quali: l'integrità, il costante

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Le modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013, introducono una serie di misure di semplificazione degli obblighi di pubblicazione volte principalmente ad evitare duplicazioni, a semplificare l'attività delle amministrazioni e ad agevolare l'accesso del pubblico ai dati.

In particolare, è prevista:

- a) la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale;
- b) la possibilità che la pubblicazione dei documenti nella suddetta sezione sia sostituita da un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.
- c) l'opportunità di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in base alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa ed alle attività svolte.

Con la pubblicazione della Delibera n. 1134/17 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*, l'Autorità Anticorruzione ha emanato il *“quadro”* degli Obblighi di pubblicazione in base al quale le società in controllo pubblico pubblicano, nella sezione *“Società Trasparente”*, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione e alle attività esercitate.

Il D. Lgs n.175/2016 *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo n.100/2016”*, oltre a prevedere che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D. Lgs n.33/2013, introduce all'art.19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D. Lgs n.33/2013.

2. Trasparenza e Nuova Disciplina della Tutela dei Dati Personali (REG.UE2016/679)

A seguito dell'applicazione del Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, (c.d. GDPR) e dell'approvazione del D. Lgs. n.101/ 2018, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs n.196/2003 al suddetto UE, occorre precisare che l'attività di pubblicazione sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art.5 del Regolamento 2016/679. Nello specifico, i principi ai quali ci si riferisce sono quelli della liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo conto anche del principio di *“responsabilizzazione”* del titolare del trattamento dei dati.

La pubblicazione e la diffusione dei dati di trasparenza deve essere compatibile, secondo le vigenti prescrizioni normative, con i principi di tutela dei dati personali ed il diritto alla riservatezza. Il bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità dei dati ed il diritto alla riservatezza è necessario come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

Sulla materia anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019, ha ritenuto che se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

In tale ambito, assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali: l'articolo 19, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2013, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, prevede che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che i soggetti della Società individuati ai fini della pubblicazione dei dati in "Società Trasparente", prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. A tal fine il DPO è la figura di riferimento per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati cui tutti i soggetti impegnati nell'attività di pubblicazione possono rivolgersi al fine di valutare la pertinenza e l'indispensabilità alle finalità di trasparenza. Il DPO collabora attivamente con il RPCT e verifica con controlli a campione, l'eventuale presenza sul sito istituzionale, sezione "Società trasparente", di dati personali/sensibili non pertinenti alle finalità di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In caso di non pertinenza dei dati, il DPO segnala al RPCT di rendere non intellegibili le informazioni eccedenti.

L'“obiettivo strategico” in tema di trasparenza che Ambiente e Tecnologia si propone di raggiungere è quello di elevare il proprio attuale livello di trasparenza nell'ambito dell'attività svolta per raggiungere, nel triennio di programmazione, standard più elevati in vista di una completa attuazione del principio di integrità dell'azione amministrativa.

Il suddetto macro-obiettivo può essere attuato attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:


- il miglioramento, ove occorra, della qualità complessiva del sito aziendale, ed in particolare della sezione “Società trasparente” in termini di completezza, chiarezza, intelligibilità e fruibilità delle informazioni e dei dati pubblicati, secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ANAC;
- l'incremento della pubblicazione di “dati ulteriori”, rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge, in relazione alle specifiche aree a rischio;
- completare la regolamentazione dell'accesso civico “semplice”, di quello “generalizzato” e di quello documentale ai sensi della l. n. 241/90 attraverso l'istituzione e la pubblicazione nel sito aziendale di un apposito regolamento interno e di un registro degli accessi al fine di garantire ai cittadini la massima semplicità nell'accedere alle informazioni ed ai dati pubblicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei limiti stabiliti dalla legge;
- lo sviluppo e l'implementazione di un sistema per l'automazione del caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione “Società Trasparente” direttamente dai vari “*data base*” del sistema informativo gestionale;
- la realizzazione di azioni di coinvolgimento di tutto il personale nella partecipazione a corsi di formazione, seminari ed iniziative in tema di trasparenza ed integrità, anche con modalità e - learning;
- la sensibilizzazione del personale mediante la partecipazione a percorsi formativi, ed altre iniziative riguardanti la tutela del c.d. “*whistleblower*” o “vedetta civica” cioè di colui che dentro l'organizzazione avverte l'esistenza del malaffare.

In base a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle altre misure di prevenzione della corruzione, nella presente sezione del PTPCT, dedicata alla trasparenza, sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare, all'interno dell'azienda, la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

A tale scopo, si allegano al presente Piano gli obblighi di pubblicazione suddivisi in base alla Funzione aziendale competente della fornitura e dell'aggiornamento dei dati secondo la tempistica stabilita dal Decreto n. 33/2013 (cfr All. n.3).

Per completezza, inoltre, così come richiesto dal PNA, di seguito è riportato l'organigramma in cui viene rappresentata graficamente la struttura organizzativa di Ambiente e Tecnologia con l'indicazione

del nominativo del Responsabile associato alla posizione occupata, cui fa capo, di conseguenza, l'obbligo di fornitura dei dati di cui sopra:



MONITORAGGIO

Il Responsabile della Trasparenza:

- referisce all'Organo Amministrativo, nella relazione da presentare entro dicembre di ciascun anno, in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate tra cui, anche gli adempimenti di trasparenza;
- segnala le violazioni accertate relative agli obblighi di pubblicazione all'Organo Amministrativo, all'ANAC e alle strutture aziendali competenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari, anche di natura disciplinare.

Nel corso dell'anno 2020 è stata attuata la seguente misura: Realizzazione di un nuovo sito web istituzionale rinnovato nella veste grafica e nella funzionalità con particolare attenzione alla fruibilità dei contenuti.

Le attività di monitoraggio effettuate nel corso del 2021, che hanno riguardato tutte le sezioni dell'amministrazione trasparente, hanno rilevato l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

RESPONSABILITÀ

Il RPCT è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché il garante della regolare attuazione dell'accesso civico "semplice".

3. Pubblicazione Dati

Sulla *homepage* del sito istituzionale è stata introdotta un'apposita sezione denominata "Società Trasparente", in cui sono pubblicate le informazioni previste dal D. Lgs n.33/2013. La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:

- Disposizioni generali;
- Organizzazione;
- Consulenti e collaboratori;
- Personale;
- Selezione del Personale;
- Performance;
- Enti controllati;
- Attività e procedimenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- Bilanci;
- Beni immobili e gestione patrimonio;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- Servizi erogati;
- Pagamenti dell'amministrazione;
- Opere pubbliche;
- Informazioni ambientali;
- Altri contenuti.

In merito alla pubblicazione dei dati la Delibera A.N.A.C. n. 586 del 26 giugno 2019, "*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co.1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*", ha introdotto delle

novità riguardanti i dirigenti negli Enti e società in controllo pubblico:

Con riferimento ai dirigenti nelle società in controllo pubblico e negli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013, il criterio indicato dalla Corte costituzionale consente di confermare le indicazioni già date dall'Autorità nella delibera n. 1134/2017 (par.3.1.3 "La Trasparenza applicazione dell'art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico").

In particolare, ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

4. Accesso civico

L'art. 5 del D. Lgs n.33/13, "Accesso civico a dati e documenti" modificato dal D. Lgs n.97/16, ha introdotto il diritto all'accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si possono distinguere così due tipi di accesso:

a) Accesso civico "semplice"

Ai suddetti obblighi di pubblicazione è collegato, come rimedio in caso di eventuale omissione agli adempimenti, l'accesso civico "semplice", istituito introdotto originariamente dal D. Lgs n.33/2013.

L'accesso civico "semplice" comporta il diritto di chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, di richiedere documenti, informazioni e dati in merito ai quali ne è stata omessa la pubblicazione nei casi in cui l'amministrazione era obbligata. La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È bene precisare che, l'accesso non è totalmente libero, ma rimane circoscritto ai soli atti, documenti, e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si rappresenta inoltre che, nonostante il novellato art. 5 del D. Lgs. 33/13 non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo l'orientamento dell'ANAC (delibera n. 1310 del 28.12.2016), da una lettura sistematica delle norme, tale istituto generale è da ritenersi applicabile. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle richieste inviate, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (il cui nominativo è indicato nella nell'apposita voce della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale) il quale deve concludere il procedimento di accesso civico entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. A fronte dell'eventuale inerzia anche da parte del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In conformità alle modalità previste al punto 9, lett. c), della delibera ANAC n. 1309/2016, è stato istituito un registro degli accessi. Nessuna richiesta è pervenuta.

b) Accesso civico “generalizzato”

L'accesso civico “generalizzato” equivalente a quello che nel sistema anglosassone è definito Freedom Of Information Act (F.O.I.A.), introdotto dal D. Lgs n.97/2016 e disciplinato dalla Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c.2 del D. Lgs n.33/2013”*, non sostituisce l'accesso civico “semplice” ma si delinea come diritto autonomo ed indipendente dagli obblighi di pubblicazione.

Esso garantisce a chiunque *“il diritto a conoscere”* i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle P.A. e dai soggetti indicati nell'art. 2-bis del D. Lgs n.33/13 a prescindere, cioè, dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato o da obblighi di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il Responsabile del Procedimento di accesso civico generalizzato è il dirigente o funzionario responsabile dell'ufficio che gestisce la richiesta in quanto in possesso dei dati e dei documenti richiesti che, a tal fine, si avvale della struttura organizzativa di supporto. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta l'accedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

c) Accesso documentale

L'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si differenzia, dalla disciplina dell'accesso generalizzato, in quanto richiede l'obbligo per il richiedente di dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Anche tale forma di accesso (documentale) continua a sussistere nella normativa vigente, parallelamente all'accesso civico semplice ed all'accesso civico generalizzato.

In considerazione di quanto sopra, anche in conformità alle indicazioni contenute nelle sopracitate linee guida, la Società ha adottato, con delibera del 29.06.2020 dell'Amministratore Unico il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, che disciplina i profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza, evitando comportamenti disomogenei tra gli uffici della Società. La modalità di presentazione di accesso civico, accesso civico “generalizzato” e accesso documentale sono pubblicate sul sito internet istituzionale di AeT nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti- accesso civico.”

5. Programmazione e Contenuti della Formazione Anno 2022

AeT, intende dedicare particolare importanza alla misura della formazione del personale in quanto reputata uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare il verificarsi di condotte illecite nel contesto aziendale.

In particolare, l'attività di formazione, che rientra tra gli interventi prioritari da attuare, è finalizzata alla diffusione di una cultura fondata su principi etici, di integrità e di legalità che costituisca la base per

acquisire la consapevolezza dell'importanza di porre in essere un'attività volta alla prevenzione del rischio corruttivo.

Ciò premesso, nel presente Piano sono stati individuati i contenuti per i quali risulta oltre che necessario anche obbligatorio procedere alla formazione di tutti i dipendenti e di quelli addetti alle "aree a rischio" ed inoltre si è proceduto alla programmazione degli interventi formativi in materia di corruzione e trasparenza per il triennio 2022-2024, da aggiornare annualmente in base alle esigenze che emergono.

Per quanto riguarda l'erogazione, è stato previsto che gli interventi formativi devono essere organizzati, così come prevede la normativa, secondo livelli di approfondimento diversi in relazione ai soggetti destinatari ed al livello di rischio dell'area in cui essi operano, sempre nel rispetto dei fabbisogni formativi rilevati.

Nello specifico il PNA dispone di strutturare i percorsi formativi in due distinti livelli:

1. **una formazione di livello generale** rivolta a tutto il personale, a prescindere dal ruolo ricoperto, al fine di diffondere i principi etici, di legalità e di trasparenza amministrativa;
2. **formazione di livello specifico** destinata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai Responsabili ed ai dipendenti che operano nelle aree "c.d. a rischio" che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche specifiche in relazione ai ruoli svolti nell'amministrazione da ciascun operatore.

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

L'erogazione di una adeguata formazione consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) l'attività operativa è svolta da soggetti consapevoli,
- b) la "discrezionalità" è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- c) la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- d) la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per realizzare la rotazione del personale;
- e) la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito dell'eventuale rotazione;
- f) la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- g) l'aggiornamento continuo in merito agli orientamenti giurisprudenziali riguardanti l'esercizio dei propri compiti istituzionali;
- h) il consolidamento di prassi conformi ai principi normativi di volta in volta applicabili;

- i) la diffusione di valori e di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

ATTIVITA' PROPEUDETICA

Al fine di uniformare le attività relative alla programmazione con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e dalle recenti **linee guida A.N.A.C. n. 840** del 2 ottobre **2018**, che riepilogano e specificano i compiti del RPCT, è stato redatto il *“Piano annuale per la formazione del personale operante nelle aree particolarmente esposte al rischio corruzione Anno 2020/2021”* (cfr. All.5).

A tal proposito si precisa che, il RPCT oltre a verificare l'efficace attuazione del Piano triennale, la sua idoneità ed a proporre le eventuali modifiche necessarie ha, altresì il compito di predisporre le modalità per l'individuazione dei dipendenti da inserire nei percorsi di formazione e/o aggiornamento in relazione al rischio specifico.

L'elaborazione del suddetto *“Piano per la formazione”* risponde alle finalità sopra esposte e, pertanto, contiene specifiche **Linee guida**, di seguito esposte, da seguire per procedere alla programmazione dei corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza in modo congruo alle esigenze aziendali:

- a) effettuazione della rilevazione dei bisogni formativi a cura dei Responsabili delle “aree a rischio corruzione”, mediante la compilazione di una apposita scheda; (allegata al Piano per la formazione) da inviare al RPCT;
- b) tenere conto della struttura organizzativa aziendale, assicurando la partecipazione alle iniziative formative a tutti coloro che, a vario titolo, operano nei settori a più elevato rischio corruzione, a prescindere dal ruolo di appartenenza;
- c) pianificare le iniziative individuando i contenuti per i quali è, oltre che necessario, anche obbligatorio procedere alla formazione, nonché quelli che risultano essere interessanti da affrontare/approfondire in base alla specifica operatività aziendale;
- d) rispondere all'obiettivo di favorire la riduzione del rischio di corruzione e del verificarsi di condotte illecite nell'ambito dell'attività posta in essere da Ambiente e Tecnologia;
- e) pianificare gli interventi avendo cura di rispettare i bisogni formativi emersi nell'apposita rilevazione;
- f) valutare l'efficacia delle attività formative programmate al fine di prevenire la commissione di condotte illecite sanzionate dal D. Lgs n. 231/2001 e dalla Legge n.190/2002 e s.m.i.

Destinatari della formazione

Le iniziative formative devono essere rivolte:

- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ai Responsabili delle “aree a rischio reato”;
- al personale operante nelle “aree a rischio”;
- a tutti i Dipendenti.

Contenuti della formazione

▪ **livello generale**

- Formazione rivolta a tutto il personale
- aggiornamenti legislativi in materia di anticorruzione;
- disciplina riguardante la trasparenza e l'esercizio del diritto di accesso civico "semplice" e "generalizzato" (D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.);
- tutela del dipendente che denuncia o segnala illeciti "whistleblowing" (Legge n.179/2017);
- la cultura" dell'etica e della legalità;
- corso base ed avanzato di informatica;

▪ **livello specifico**

▪ Formazione rivolta al personale operante nelle "aree a rischio reato"

▪ area sicurezza sul lavoro

▪ area acquisti

- formazione sul funzionamento della piattaforma informatica per gli acquisti sopra soglia;
- attività formativa tecnico/pratica per gli acquisti su "piattaforme di e-procurement";
- attività formativa tecnico/pratica sul sistema dinamico di acquisto;
- normativa anticorruzione e indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di appalti pubblici;

▪ area contabilità

- formazione su codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex D. Lgs n.14/2019
- formazione in materia di fatturazione elettronica adempimenti fiscali;

▪ area gestione impianti

- formazione sulla normativa ambientale

rivolta a:

- Responsabile dell'impianto
- Responsabile del processo
- Responsabile degli uffici
- dipendenti del settore impianti

Tempi di realizzazione dell'attività formativa

La prevista formazione sarà svolta nell'arco dell'anno 2022/2023 secondo la tempistica concordata con l'Amministratore Unico e nel rispetto delle misure imposte a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Erogazione della formazione

La formazione/informazione avverrà con le seguenti modalità:

- a) programmazione di corsi di formazione;

- b) partecipazione a seminari
- c) e-mail di aggiornamento;
- d) note informative interne.

Monitoraggio

I Responsabili delle aree interessate dovranno verificare l'effettiva partecipazione ai corsi di tutto il personale coinvolto nell'offerta formativa e comunicare l'esito al RPCT.

Al fine poi di monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia saranno somministrati ai soggetti ai quali la formazione è rivolta questionari riguardanti la valutazione del livello di apprendimento dei contenuti proposti ed il grado di soddisfazione dei percorsi avviati con l'indicazione di eventuali suggerimenti in merito a priorità formative e correttivi da attuare.

A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, è stato utilizzato un sistema di formazione a distanza finalizzata alla diffusione e conoscenza della materia della prevenzione della corruzione e Trasparenza. L'obiettivo della formazione, rivolta a tutto il personale di Ambiente e Tecnologia (dirigenziale, amministrativo, tecnico e operativo) è stato quello di sviluppare la conoscenza della materia favorendo la diffusione della conoscenza dei principi ai quali il dipendente deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività lavorativa. Nello specifico il contenuto della formazione per il Personale è stato strutturato su due livelli:

A livello generale, rivolto a tutti i Dipendenti;

A livello specifico, rivolto al Dirigente e ai Responsabili del Procedimento che ricoprono anche il ruolo di Responsabili delle aree a rischio.

Tale obiettivo è stato raggiunto, in quanto le informazioni più rilevanti in materia di trasparenza e anticorruzione sono state ampiamente diffuse e portate alla conoscenza del personale, così come evidenziato dai dati positivi relativi alla partecipazione e agli esiti: il 100% dei destinatari ha partecipato al corso e il 99% di questi lo ha concluso con profitto, superando il test di valutazione dell'apprendimento. Il giudizio finale è stato senz'altro positivo. Inoltre, grazie a questa modalità, i destinatari del corso hanno potuto gestire in autonomia i tempi da dedicare alla formazione ed è stato anche possibile coinvolgere in modo più capillare ed efficace alcune categorie di dipendenti che hanno difficoltà a partecipare in aula.

Il RPCT ha partecipato alle sessioni formative organizzate da ANAC, strutturate in quattro moduli per un totale di dodici appuntamenti, in cui si sono approfondite tematiche attinenti al quadro normativo, il PTPCT, le misure generali, la piattaforma di acquisizione dei piani e il whistleblowing.

CAPITOLO 7 AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del Piano e del "Modello 231", procedendo all'eventuale comunicazione delle proprie determinazioni all'O.d.V. per quanto di competenza in relazione al "Modello 231". Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre all'Organo Amministrativo le modifiche ed implementazioni da apportare al Piano stesso che potranno, a titolo esemplificativo scaturire a seguito di:

- modifiche normative o di evoluzione giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- criticità riscontrate dalla funzione Controlli Interni nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazioni di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del presente Piano, del Codice Etico o del Modello 231;
- riscontro di carenze e/o lacune di indagini condotte dagli organi inquirenti.

CAPITOLO 8 RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1. Risorse umane

Il presente Piano risponde a specifiche prescrizioni in materia di “Anticorruzione” ed è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell’attività aziendale.

A tal fine è prevista un’apposita azione di informazione e formazione, volta a rendere noti i contenuti del Piano ed i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Ambiente e Tecnologia

Le modalità di comunicazione/informazione/formazione saranno impostati da Ambiente e Tecnologia e rientrano nell’ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

Ambiente e Tecnologia promuove la conoscenza del Piano, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.

In particolare, per quanto attiene la comunicazione del Piano, è previsto che quest’ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai destinatari.

L’adozione del presente Piano è comunicata a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione, tramite la pubblicazione di un apposito Documento aziendale, nonché sul sito internet della Società.

In caso di nuove assunzioni di personale, al momento dell’accordo verbale sull’inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia del Piano e dei suoi allegati al nuovo dipendente, con spiegazione verbale in merito al contenuto, specificando che l’adesione allo stesso è parte integrante del contratto stesso.

Ambiente e Tecnologia promuove la conoscenza e l’osservanza del Piano anche al Socio Unico ai consulenti, ai collaboratori a vario titolo, ai clienti ed ai fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

2. Risorse Finanziarie

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle misure previste dal presente Piano, si precisa che ogni operazione dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio ed alla autorizzazione dell’Amministratore Unico.

CAPITOLO 9 INFORMAZIONI E ACCOUNTABILITY

1. Flussi Informativi

Sono previsti dalla legge obblighi di informazione nei confronti dell'Amministrazione controllante, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'Organismo di Vigilanza, dei Vertici Aziendali e dei cittadini.

Nello specifico con il termine "Accountability" si intende:

- dar conto alla collettività del corretto utilizzo delle risorse, della produzione di risultati e della coerenza degli stessi con la missione istituzionale della Società;
- dar conto ai vertici dei risultati raggiunti;
- dar conto agli altri attori del sistema pubblico del contributo offerto alla produzione dei risultati complessivi.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di "Accountability", che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel sito istituzionale.

2. Flussi informativi per il monitoraggio sull'implementazione del Piano

Al fine di realizzare un adeguato sistema di implementazione del Piano Anticorruzione il PNA prevede:

1. **un flusso informativo verso l'Amministrazione Vigilante** finalizzato al monitoraggio sull'implementazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte di quest'ultima.
2. **un flusso informativo verso i Vertici aziendali.**

Nello specifico, in riferimento al punto numero 2, il RPCT annualmente (entro dicembre dell'anno in corso) trasmette all'Amministratore Unico una relazione riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno, al fine di verificare complessivamente l'adeguatezza e l'osservanza del Piano. La suddetta relazione rende conto in merito a:

- il grado di realizzazione delle misure inserite nel Piano;
- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano;
- le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali

aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratore.

Dalla suddetta relazione, che costituisce un importante strumento di monitoraggio deve, quindi, emergere una valutazione dell'effettivo livello di attuazione delle misure contenute nel PTPCT evidenziando l'eventuale scostamento rispetto a quanto programmato.

A cura dello stesso RPCT, la suddetta relazione è pubblicata nel sito internet aziendale - sezione "Società Trasparente" altri contenuti- anticorruzione.

3. Flussi Informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

L'art. 1, co. 9, lett. c) della Legge n.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che vengano previsti obblighi di informazione al RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano con particolare riguardo alle attività a rischio individuate nel PTPCT ed alle misure di contrasto del rischio corruzione.

In particolare, l'obbligo rivolto alle Funzioni aziendali che gestiscono i processi più a rischio consiste nel fornire al RPCT, con **cadenza semestrale**, una apposita **scheda illustrativa** delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla prevenzione della corruzione.

La scheda deve evidenziare:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalla Funzione stessa relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione di competenza inserite nel presente Piano;
- eventuali segnalazioni riguardo alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione di reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPCT;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- il riscontro o meno di violazioni al Codice etico rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- le proposte di eventuali interventi di aggiornamento/implementazione da attuare nel Piano;
- il personale da inserire nei programmi formativi specifici per la prevenzione della corruzione.

La scheda illustrativa, oltre a contenere gli elementi necessari per verificare la regolarità e legittimità delle attività poste in essere, devono inoltre fornire eventuali informazioni che consentano al RPCT di:

- monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il dirigente e i dipendenti della Società (ovvero il riscontro o meno di situazioni di conflitto di interesse).

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.62/2013 i dipendenti della Società sono tenuti a *"rispettare le prescrizioni contenute nel Piano ed a prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"*

4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV)

Con riferimento ai processi "sensibili", devono essere fornite dal Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, tutti i dati che si riferiscono ai seguenti punti:

- elenco delle verifiche effettuate;
- ispezioni ed eventuali contestazioni ricevute, con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- “scheda di evidenza” sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta.

CAPITOLO 10 SANZIONI PER I CASI DI ILLECITO

1. Sanzioni di illecito

La Legge n.190/12, entrata in vigore il 28/11/2012, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della P.A., con le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 75-83.

In particolare, sono state inasprite le sanzioni relativamente ai seguenti reati:

- reato di peculato (art. 314 c.p.), viene aumentato il minimo edittale che passa da tre a quattro anni di reclusione, la pena massima rimane invariata a 10 anni;
- reato di concussione (art. 317c.p.), viene aumentato il minimo edittale che passa da quattro a sei anni di reclusione, la pena massima rimane invariata a 12 anni;
- reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), viene aumentata la pena originaria "da sei mesi a tre anni" di reclusione a "da uno a cinque anni" di reclusione;
- reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), viene aumentata la pena originariamente prevista da "due a cinque anni" di reclusione alla pena "da quattro ad otto anni" di reclusione;
- reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), viene aumentata la pena di cui al primo comma che passa da "tre a otto anni" di reclusione a "da quattro a dieci anni" di reclusione; inoltre viene aumentato il minimo edittale, che passa da quattro a cinque anni se a causa dei fatti di corruzione di cui agli artt. 318-319 c.p. deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni;
- reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), la pena originaria della reclusione da "sei mesi a tre anni" viene elevata " da uno a quattro anni".

Inoltre, oltre alle sanzioni di cui alla Legge 190/2012 sono da considerare anche quelle previste nel sistema sanzionatorio aziendale nonché, in tema di Corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra privati).

Allegati: **1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato**

2. Matrice valutazione rischio-reato

3. Tabella obblighi di pubblicazione

4. Patti di Integrità negli Affidamenti

5. Piano annuale per la formazione del personale operante nelle aree particolarmente esposte al rischio corruzione Anno 2022/2023”

6. Modello per la segnalazione degli illeciti(wistleblowing)